

# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale

Le ferie non godute



## Welfare

Previdenza complementare e Tfr



## Sicurezza sul lavoro e ambiente

Certificato prevenzione incendi



## Formazione

Fondir e finanziamenti



## Economico

Distribuzione intermedia



## Commercio estero

Buona fede importatori



## Bandi e finanziamenti

Incentivi per la ricettività



## Legale

Commercio lombardo programma triennale



## Tributario

Iva auto Rimborsi



**Unione**

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano

N° 171 - Gennaio 2007 - Anno LI Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

### Indice

#### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

##### Rapporti di lavoro

- ▶ Ferie non godute, monetizzazione e obbligo contributivo . . . . . **Pag. 1**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Permessi di soggiorno . . . . . **Pag. 2**
- ▶ Fondo Est, domande e risposte . . . . . **Pag. 3**
- ▶ Congedo parentale. Fruizione frazionata . . . . . **Pag. 5**
- ▶ Licenziamento collettivo e criteri di scelta. . . . . **Pag. 5**
- ▶ Malattia durante il puerperio. . . . . **Pag. 6**
- ▶ Nuove funzionalità del modello E-mens . . . . . **Pag. 7**

##### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Buoni pasto. Trattamento fiscale per i lavoratori part-time . . . . . **Pag. 7**

#### GIURISPRUDENZA

##### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Mobbing. Modalità di manifestazione . . . . . **Pag. 9**
- ▶ Tirocinio e subordinazione . . . . . **Pag. 9**

##### Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Gravidanza e licenziamento . . . . . **Pag. 10**
- ▶ Scelta del personale nel licenziamento collettivo . . . . . **Pag. 10**

##### Rapporto di agenzia e rappresentanza

- ▶ Subagente e indennità di fine rapporto **Pag. 10**

dell'anno di maturazione, così come previsto dall' articolo 10 del decreto legislativo n. 66/2003, potranno essere monetizzate solamente le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato entro l'anno di riferimento e le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale. Per quanto attiene, invece, all'obbligo contributivo delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, tale obbligo è fissato allo scadere del diciottesimo mese successivo al termine dell'anno di maturazione delle ferie stesse, salvo differenti accordi e/o regolamenti aziendali o pattuizioni individuali per il differimento di tale termine. ▼

▶ **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 26 ottobre 2006 all'istanza di interpello della Banca d'Italia. **Art. 9, Dlgs. n. 124/2004. Monetizzazione delle ferie non godute nei termini di legge e relativo obbligo contributivo.**

Con istanza di interpello la Banca d'Italia chiede se sia possibile procedere a monetizzare le ferie maturate e non fruita una volta trascorso il periodo previsto dalla legge per la relativa fruizione - vale a dire l'anno di maturazione per le prime due settimane e i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione per le ulteriori due settimane (art. 10, Dlgs n. 66/2003) - anche in vista dei connessi obblighi contributivi. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dell'Inps, si rappresenta quanto segue. Invero, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 8 del 3 marzo 2005 di questo ministero, la disposizione dell'art. 10, comma 2, del Dlgs 8 aprile 2003, n. 66, per cui il "periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro", non sembra consentire interpretazioni estensive.

Durante il rapporto di lavoro il lavoratore ha, infatti, diritto a godere delle ferie maturate consecutivamente in caso di richiesta per due settimane nell'anno di maturazione e nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione per le ulteriori due settimane rientranti nel "periodo minimo" legalmente fissato. Reciprocamente il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire ed agevolare tale fruizione del periodo minimo di ferie, incorrendo in caso contrario nelle sanzioni previste dall'art. 18 bis, comma 3, del Dlgs n. 66/2003, così come introdotto dal Dlgs n. 213/2004.

**IN PRIMO PIANO**

### Monetizzazione ferie non godute e conseguente obbligo contributivo

#### RAPPORTI DI LAVORO

Il ministero del Lavoro ha precisato che, relativamente alle ferie maturate e non fruita, per due settimane, entro l'anno di maturazione e, per le ulteriori due settimane, entro i diciotto mesi successivi al termine



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi decreti circolari

Possono, quindi, essere "monetizzate", vale a dire sostituite con apposita indennità, le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del Dlgs n. 66/2003), le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento, nonché le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al "periodo minimo" legale.

Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, occorre segnalare che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all'anno di maturazione - ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva (ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Dlgs n. 66/2003, che fa espressamente salvo "quanto previsto dalla contrattazione collettiva") - ed ove tale mancato godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore, dovranno essere oggetto di specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri generali di risarcimento del danno anche per quanto riguarda l'onere della prova. Conseguentemente spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l'entità del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie.

Con riguardo all'adempimento dell'obbligo contributivo per le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità sostituitiva per ferie non godute, si ritiene di dover confermare l'impostazione fin qui seguita dall'Inps con circolari n. 186 del 1999 e n. 15 del 15 gennaio 2002, da ultimo ribadita con messaggio n. 118 dell'8 ottobre 2003.

In effetti, in presenza di una previsione legale (ma anche contrattuale collettiva) che regola il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale: pertanto i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell'espresso divieto di cui al richiamato comma 2 dell'art. 10 del Dlgs n. 66/2003.

Il criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge.

Nessun problema, peraltro, nasce nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi, giacché con la menzionata circolare n. 15/2002, cui si fa rinvio, l'Istituto previdenziale ha enucleato con precisione le procedure da seguire per il recupero del contributo versato, in tale ipotesi, in quanto non più dovuto.

## Lavoratori extracomunitari Procedure più veloci

## per i permessi di soggiorno relativi ai flussi 2006

Una circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e della Solidarietà sociale inviata a tutti gli Sportelli unici per l'immigrazione dispone procedure più veloci per il rilascio dei permessi di soggiorno relativi ai flussi d'ingresso per gli extracomunitari per l'anno 2006. Il responsabile dello Sportello unico potrà firmare i nulla osta senza dover convocare ogni volta una riunione con la questura e la Dpl, dovranno essere accettate quanto più possibile le autocertificazioni dei datori di lavoro e le richieste di integrazione andranno limitate alle situazioni di incompletezza di dati, di errori o di forti dubbi sulla validità delle indicazioni presenti sulle domande. Le novità introdotte dovrebbero consentire di evadere le 170mila autorizzazioni al lavoro previste dal primo decreto flussi alle quali si aggiungeranno ora le 350mila del nuovo decreto, che dopo i pareri ostativi di Camera e Senato è pronto ad arrivare in Gazzetta ufficiale.

► CIRCOLARE ministero dell'Interno e della Solidarietà sociale del 24 ottobre 2006. **Sportello Unico per l'immigrazione - Snellimento delle procedure.**

Con circolare congiunta del ministero dell'Interno e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 13 maggio 2005, sono state impartite disposizioni concernenti le modalità di funzionamento degli sportelli unici per l'immigrazione quali referenti istituzionali e decisionali dei procedimenti in materia di assunzione dei lavoratori extracomunitari e di ricongiungimento familiare.

Come è noto, in considerazione dell'elevato numero di domande presentate dai datori di lavoro con l'entrata in vigore del decreto flussi per l'anno 2006, il Governo ha deciso di avvalersi della possibilità - prevista dal Testo unico per l'immigrazione - di emanare un secondo decreto flussi per l'anno 2006 che consentirà il rilascio di altri 350.000 nulla osta all'assunzione di lavoratori extracomunitari non stagionali oltre quelli previsti dal primo provvedimento, prendendo in considerazione le domande valide presentate entro il 21 luglio 2006.

Il notevole incremento delle pratiche da trattare rende, quindi, urgente la necessità di adottare dei correttivi all'iter procedurale - modificando in parte le direttive già impartite con la citata circolare - al fine di accelerare al massimo la conclusione delle procedure.

In primo luogo appare utile che la conclusione dei procedimenti avvenga, con provvedimento del responsabile dello Sportello unico, senza la preventiva riunione convocata dallo stesso.

Tale riunione potrebbe essere mantenuta solo nei casi di pareri negativi, laddove si ravvisi la necessità di esaminare collegialmente le motivazioni alla base del diniego.

Inoltre, si ritiene che debbano essere utilizzate il più possibile le autocertificazioni dei datori di lavoro, limitando le richieste di integrazione di documenti alle situazioni di incompletezza



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

di dati, di errori o di forti dubbi sulla validità delle indicazioni presentate sulle domande.

Al riguardo, si evidenzia come tali integrazioni debbano essere ridotte al minimo, anche in considerazione delle dichiarazioni già rese e sottoscritte, nei moduli di richiesta, dai datori di lavoro.

Il ministero dell'Interno provvederà ad effettuare sui singoli Sportelli unici un monitoraggio costante e puntuale di tutte le fasi del procedimento, anche al fine di conoscere e risolvere eventuali criticità che possono emergere in sede locale e che rallentino l'iter procedurale.

Si ribadisce, infine, che i competenti uffici del ministero dell'Interno e del ministero della Solidarietà sociale convocheranno periodicamente l'apposito tavolo tecnico per affrontare le ulteriori problematiche che potranno sorgere.

## Il Fondo assistenza sanitaria Est ha attivato la sezione Faq con le risposte ai quesiti formulati

Nel sito del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Est è stata attivata la sezione Faq con le risposte alle domande poste dalle aziende e dai professionisti sulla prima fase di iscrizione dei lavoratori e di versamento delle quote di una tantum e di contribuzione ordinaria.

### Faq

#### 1. Cos'è Est?

Il Fondo Est è il Fondo di assistenza sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del Turismo e dei Servizi nato per seguire il dettato del Ccnl del Terziario e del Turismo sottoscritti dalle associazioni delle aziende Confcommercio, Fipe e Fiavet e dai sindacati dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uilucvs Uil.

#### 2. L'iscrizione ad Est è obbligatoria?

L'iscrizione è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il Ccnl per i dipendenti delle aziende del terziario e dei servizi e il Ccnl per i dipendenti delle aziende del turismo, pubblici esercizi e agenzie di viaggio. La non iscrizione è una violazione del Ccnl.

#### 3. Chi sono i destinatari delle prestazioni?

Tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. È anche prevista l'iscrizione per i lavoratori a tempo determinato per le sole aziende del turismo, a condizione che il contratto sia di durata superiore a tre mesi e il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo.

**4. Poiché l'iscrizione al fondo è possibile a partire solamente dal 16 ottobre, con termine delle procedure entro il 30/11/06, qual è la scadenza del versamento relativo al tri-**

#### mestre ottobre/dicembre 2006?

Il pagamento dei contributi inizia il 16 ottobre ed è protratta sino al 30.11.06. Chi ritarda l'iscrizione oltre il 30.11.06, incorre in quanto previsto dal Regolamento.

#### 5. Per il periodo precedente il 1° ottobre 2006, cosa deve essere pagato?

Per il periodo pregresso nulla è dovuto ad Est. Il primo versamento, relativo al trimestre ottobre/dicembre 2006, decorre dal 1° ottobre 2006.

#### 6. Se una azienda applica il Ccnl del Terziario, ma è associata all'industria, può iscrivere i propri dipendenti ad Est? E nel caso una azienda applichi il Ccnl dell'Industria, ma è associata al commercio?

Nel primo caso l'applicazione del Ccnl del Terziario determina l'obbligatorietà dell'iscrizione; mentre, nel secondo caso, dove viene applicato il Ccnl Industria, i dipendenti non possono essere iscritti.

#### 7. L'obbligatorietà dell'iscrizione al fondo è limitata unicamente alle aziende iscritte alle associazioni di categoria o ai lavoratori iscritti al sindacato?

Assolutamente no. L'obbligo discende unicamente dall'applicazione del Ccnl del terziario e del turismo.

#### 8. Si deve versare all'Inps il contributo di solidarietà del 10%?

Sì, è obbligatorio per tutti i fondi integrativi.

#### 9. Ai fini dell'obbligo di versamento del contributo ordinario al Fondo Est, come vanno considerati i lavoratori a chiamata che non vengono chiamati per interi mesi?

I lavoratori a chiamata, se assunti a tempo indeterminato, sono assimilabili ai part-time per quel che riguarda l'importo e il versamento deve essere effettuato anche nei mesi non lavorati.

#### 10. Si può versare la contribuzione in un'unica soluzione?

Sì, dal 1° gennaio 2007 è in facoltà dell'azienda versare anticipatamente la contribuzione annuale in unica soluzione entro il 16 gennaio di ciascun anno. Il sistema informatico sarà predisposto per tale opzione.

#### 11. Se nel corso del 2005 è stata versata l'una tantum, come fare a comunicarlo?

Nella fase di registrazione, attiva con la procedura informatica dal 16 ottobre 2006, le aziende che hanno già versato, attraverso la riconciliazione dei pagamenti, dichiareranno l'importo e gli estremi del bonifico già effettuato. Il sistema informatizzato acquisirà i dati forniti e al momento della stampa del bonifico, tale importo sarà sottratto da quanto dovuto nel trimestre di contribuzione ordinaria ottobre/dicembre.

#### 12. Se un dipendente cessa di lavorare in una azienda, la nuova azienda che lo assume paga di nuovo l'una tantum?

Il Regolamento stabilisce che l'una tantum è obbligatoria al momento dell'assunzione indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia già lavorato nello stesso settore con altra azienda.

#### 13. Dove si trovano scritte le modalità per il versamento dei contributi?

Le direttive inerenti la contribuzione al Fondo si trovano esplicitate nel Regolamento pubblicato sul sito. Infatti, nel Regolamento vi sono tutte le informazioni necessarie per il ver-



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi decreti circolari

samento dell'una tantum e per i versamenti correnti, sia per il terziario che per il turismo che riassumiamo, in breve:

Una tantum - Ccnl Terziario

Dipendenti full-time = 30,00 pro capite

Dipendenti part-time = 30,00 pro capite

Contributo ordinario - Ccnl Terziario

Dipendenti full-time = 10,00 pro capite

Dipendenti part-time = 7,00 pro capite

Una tantum - Ccnl Turismo

Dipendenti full-time = 15,00 pro capite

Dipendenti part-time = 8,00 pro capite

Contributo ordinario - Ccnl Turismo

Dipendenti full-time = 7,00 pro capite

Dipendenti part-time = 5,00 pro capite

**14. Nel settore turismo vi sono due fondi di assistenza sanitaria integrativa, Est e Fast, entrambi obbligatori. Quale prendere a riferimento?**

Per decisione delle parti sociali, il fondo Fast è il fondo di riferimento per le aziende alberghiere e i campeggi; invece, per i pubblici esercizi e le agenzie di viaggio, il fondo di riferimento è Est.

**15. Gli apprendisti vanno iscritti?**

Gli apprendisti non possono essere iscritti ad Est.

**16. Possono essere iscritti i viaggiatori ed i piazzisti?**

Sì, perché ad essi si applica il Ccnl del commercio.

**17. I dipendenti delle cooperative rientrano in Est?**

Sì, se applicano il Ccnl del commercio, turismo e servizi.

**18. Se successivamente all'iscrizione al Fondo, un nuovo dipendente viene assunto oppure cessa di lavorare, come fare a comunicarlo?**

L'assunzione, la cessazione, ma anche il passaggio alla qualifica di quadro o dirigente, vanno comunicate al Fondo entro 15 giorni dall'evento. Si deve effettuare la variazione nella lista dipendenti presente nella procedura informatica che, in automatico, acquisisce la variazione e ne tiene conto nel successivo trimestre.

**19. Se un dipendente va via a metà di un trimestre già pagato anticipatamente al Fondo, si può rientrare in possesso della differenza?**

Se il dipendente va via a metà mese, il mese non è frazionabile, per cui va comunque pagato. Va o vanno, invece, in compensazione nel trimestre successivo, i restanti mesi del trimestre in cui si è verificata la variazione.

**20. E per i dipendenti che godono di periodi di aspettativa non retribuita?**

Per il personale in aspettativa non retribuita, si interrompe il versamento salvo diverso accordo con il dipendente.

**21. Quali sono le prestazioni che verranno rimborsate ai dipendenti?**

Il sistema di assistenza sanitaria prevederà una serie di servizi sanitari gratuiti nella rete convenzionata, il rimborso dei ticket del Ssn e eventuali rimborsi diretti. In questi giorni gli organi del Fondo stanno esaminando una bozza di nomenclatore che sarà approvato entro il mese di novembre. Conseguentemente, lo stesso verrà pubblicato sul sito ed inviato a tutti i dipendenti.

**22. Quando si può iniziare a usufruire delle prestazioni?**

Le prestazioni di assistenza sanitaria decorrono per eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese alla data di decorrenza del versamento ordinario. Per data di decorrenza del versamento ordinario si intende il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'assunzione ad eccezione dei lavoratori già in servizio per i quali il primo contributo ordinario decorre dal primo ottobre 2006. Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi.

**23. Se una azienda ha già stipulato, attraverso casse o compagnie assicurative, specifiche polizze assicurative di copertura sanitaria per il proprio personale dipendente, è obbligata, comunque, ad iscriverne i propri dipendenti ad Est?**

L'iscrizione ad Est è definita da una norma del contratto collettivo nazionale del lavoro. La non iscrizione comporta una violazione contrattuale. Non è prevista una compensazione tra iniziative aziendali ed il contratto nazionale.

**Iscrizione/Procedura informatica**

**24. Come cancellare un dipendente o una azienda che, erroneamente, sono state inserite?**

Non si possono effettuare variazioni; il Settore contributi può intervenire sul sistema solo dopo il 30 novembre. L'azienda o il consulente deve inviare fax o una e.mail con la segnalazione del dato da variare e tutti i dati aziendali. Importante: indicare sempre il codice aziendale AZ.....

**25. Se la procedura di registrazione, già dalle prime battute, si blocca, che fare?**

Nella barra in alto al video, andare su "Strumenti" e, se attivo, disattivare il pop-up.

**26. Sarà possibile avere una username e password come studio per facilitare l'accesso on line a tutti gli adempimenti delle aziende clienti?**

Il sistema informatico ha uno spazio riservato per i consulenti che possono operare con una sola username e password ed inserire, quindi, tutte le loro aziende.

**27. Come viene gestito il file CSV dal sistema?**

Seguendo la procedura descritta nell'upload dipendenti, il file viene inviato al sistema che procede alla verifica della regolarità dell'inserimento dei nominativi. Dopo 24/48 ore si possono visualizzare i dipendenti inseriti nella schermata "gestione dipendenti".

**28. Perché sul bonifico non compaiono le coordinate del Fondo Est?**

Le coordinate del Fondo sono visibili solo quando il bollettino viene stampato per effettuare il pagamento presso la propria Banca di riferimento.

**29. Dopo l'iscrizione non arrivano le credenziali di accesso, che bisogna fare?**

Se dopo aver controllato di:

- aver fornito l'e.mail giusta dove ricevere le credenziali
  - aver indicato come canale di comunicazione la casella di posta elettronica
  - aver dato il consenso all'informativa sulla privacy
- il problema persiste, si prega di telefonare al settore contributi. Fondo Assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo e dei Servizi



Sindacale

via Pisanelli, 40-40/A 00196 Roma C.F. 08626141009  
tel. 06.36.99.37 fax 06.36.00.71.10

## Fruizione frazionata del congedo parentale

L'Inps ha precisato che se il lavoratore, dopo la fruizione di un periodo di congedo parentale, gode, subito dopo, di giorni di ferie o malattia e al termine riprende l'attività lavorativa le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale, al contrario se, senza interruzione, si susseguono periodi di congedo parentale, ferie o malattia e ancora congedo parentale i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.

► MESSAGGIO Inps del 25 ottobre 2006, n. 28379. **Fruizione frazionata del congedo parentale - Chiarimenti.**

In riferimento alla fruizione del congedo parentale in modo frazionato (art. 32 Dlgs n. 151/2001 Tu sulla maternità), ad ulteriore precisazione di quanto disposto da questa Direzione centrale con circolare n. 82/2001 e nelle "AVVERTENZE IMPORTANTI" contenute nel Mod. Ast. Fac. utilizzabile dai lavoratori dipendenti, recentemente aggiornato (vedi modulistica on-line), si fa presente quanto segue.

Nell'ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l'attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il suindicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale. Per maggior chiarezza si faccia riferimento all'esempio seguente riferito a lavoratori con orario contrattuale articolato su cinque giorni (settimana corta) dal lunedì al venerdì:

1<sup>a</sup> settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

2<sup>a</sup> settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia

3<sup>a</sup> settimana: lunedì = ripresa dell'attività lavorativa

In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale.

Viceversa, allorché si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv.). A chiarimento si riporta l'esempio che segue, riferito sempre all'ipotesi di settimana corta:

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi decreti circolari

1<sup>a</sup> settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

2<sup>a</sup> settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia

3<sup>a</sup> settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.

## Licenziamento collettivo Indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori e privacy

Il ministero del Lavoro ha chiarito che il datore di lavoro il quale, a seguito dell'attivazione di una procedura di mobilità, invii agli enti competenti, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, l'elenco dei lavoratori interessati a tale procedura con l'indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, non deve acquisire il consenso degli interessati né un'autorizzazione del Garante.

► RISPOSTA del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 9 novembre 2006 a istanza di interpello dell'Unione degli industriali della provincia di Bergamo. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - risposta in materia di criteri e modalità di scelta dei lavoratori nelle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4 e 5, L. n. 223/1991).**

L'Unione degli industriali della provincia di Bergamo ha avanzato richiesta di interpello per sapere se la "puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1" della L. n. 223/1991 (v. art. 4, comma 9, L. n. 223/1991), in materia di licenziamenti collettivi, implica necessariamente l'indicazione di elementi che attengono specificamente allo stato personale dei lavoratori, con riferimento alle disposizioni di cui al Dlgs n. 196/2003. Il quesito proposto richiede l'esame congiunto delle previsioni di cui alla citata L. n. 223/1991 e al Dlgs n. 196/2003, sulla tutela dei dati personali.

A norma dell'art. 5, comma 1, della L. n. 223/1991, al fine della corretta individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, è necessario vagliare le effettive "esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale" e rispettare, in via alternativa, i criteri previsti dai contratti collettivi di riferimento ovvero, in mancanza di questi, i tre criteri espressamente elencati dalla norma, in concorso tra loro (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative).

Con la circolare 2 maggio 1996, n. 62, questo ministero ha dettato alcuni chiarimenti sulle procedure di cui alla L. n. 223/1991, insistendo in modo particolare sul fatto che "la valutazione e l'applicazione dei singoli criteri, in concorso tra loro, deve essere oggettivamente oculata per non prestare il fianco ad impugnativa".

La giurisprudenza, dal canto suo, occupandosi dell'interpretazione dell'art. 4, comma 9, della medesima legge, ha statuito espressamente che tale disposizione, laddove richiede di indi-

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi decreti circolari

care puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, "è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non è sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare" (così, ad es., Cass. Civ., sez. lav., 8 novembre 2003, n. 16805).

Ne consegue, dunque, che una corretta interpretazione dell'art. 4, comma 9, della L. n. 223/1991 impone al datore di lavoro una dettagliata indicazione delle modalità seguite nell'applicare i criteri di cui all'art. 5, comma 1.

A sostegno di tale interpretazione va poi evidenziato quanto sostenuto dal Garante per la protezione dei dati personali il quale, in una risposta a quesito del 12 ottobre 1998, ha affermato che "le pubbliche amministrazioni non devono richiedere il consenso degli interessati per poter trattare dati personali, ma devono verificare che i singoli trattamenti e le categorie di dati siano riconducibili nella sfera delle proprie finalità istituzionali e siano posti in essere rispettando gli eventuali limiti previsti dalle normative di riferimento o da disposizioni speciali" (in Bollettino 6 settembre 1998, p. 55). Ciò premesso, come ancora sostenuto dal Garante nella medesima risposta a quesito, va dunque rimarcato che:

- per la comunicazione e la diffusione dei dati dei lavoratori posti in mobilità, anche se di natura sensibile, non è necessario acquisire il consenso degli interessati né un'autorizzazione del Garante;
- la divulgazione dei dati a soggetti pubblici è ammessa quando sia necessaria per svolgere le funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

## Malattia durante il puerperio Incidenza sul periodo di computo per malattia

Il ministero del Lavoro ha ribadito che il periodo di malattia connesso non solo allo stato di gravidanza ma anche al puerperio non incide, indipendentemente dalla durata anche quando questa sia superiore al periodo convenzionalmente inteso quale puerperio, ossia l'arco temporale che segue immediatamente il parto e comprende le sei-otto settimane successive, sul computo del periodo di computo, così come disposto dall'art. 20 del Dpr n. 1026/1976. Riguardo, invece, al trattamento economico spettante alla lavoratrice in caso di insorgenza della malattia durante il periodo di puerperio,

in base all'art. 22, comma 2, del Dlgs 151/2001, l'indennità di maternità corrisposta per tutto il periodo del congedo di maternità assorbe ogni altra indennità spettante per malattia mentre per il periodo di malattia insorto durante il congedo parentale alla lavoratrice spetterà il trattamento economico relativo alla malattia, poiché più favorevole.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 16 novembre 2006 a istanza di interpello avanzata dalla Regione Lazio - Azienda Sanitaria Locale "Roma A". **Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Incidenza sul periodo di computo della malattia insorta durante il periodo di puerperio (art. 20, Dpr n. 1026/1976).**

La Regione Lazio - Azienda Sanitaria Locale "Roma A" ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all'incidenza sul periodo di computo della malattia insorta durante il periodo di puerperio.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. In materia di computo, il Ccnl del Comparto sanità pubblica dell'1.9.1995, all'art. 23, testualmente prevede che "il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso."

La disposizione appena citata prosegue stabilendo che, previa tempestiva richiesta del lavoratore interessato prima del superamento del predetto periodo dei diciotto mesi, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi.

Come evidenziato dallo stesso interpellante, risulta essere in vigore, anche alla luce del Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Dlgs n. 151/2001) la norma dell'art. 20 del Dpr n. 1026/1976 in base al quale "non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della legge, o da puerperio".

Ciò premesso, viene preliminarmente chiesto se sussista o meno un limite temporale massimo della durata della malattia insorta durante il periodo di puerperio.

Al riguardo, appare utile richiamare quanto precisato da questo ministero con la circolare n. 126 del 20 giugno 1977 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al Dpr n. 1026/1976.

Nella circolare richiamata è stato, tra l'altro, puntualizzato che la disposizione dell'art. 20 Dpr n. 1026/1976 si ispira alla necessità di concedere condizioni di maggior favore per il computo del periodo massimo di assistenza di malattia da parte dell'Istituto assicuratore e che la norma opera, oltre che per le malattie connesse con lo stato di gravidanza, soprattutto per quelle determinate dal puerperio.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della ratio sottesa alla



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

disposizione in questione ed in assenza di contrarie disposizioni normative, si ritiene che il periodo di malattia connesso al puerperio non incide, indipendentemente dalla durata, sul computo del periodo di comparto.

Tale conclusione, evidentemente, deve ritenersi valida quando anche la malattia, debitamente certificata, abbia una durata superiore al periodo convenzionalmente inteso quale puerperio, ossia l'arco temporale che segue immediatamente il parto e comprende le sei-otto settimane successive.

Quanto al correlato aspetto, pure oggetto di quesito, dell'incidenza sul trattamento economico spettante alla lavoratrice in caso di insorgenza della malattia durante il periodo di puerperio, giova evidenziare che, in base all'art. 22, comma 2, del Dlgs 151/2001, l'indennità di maternità corrisposta per tutto il periodo del congedo di maternità assorbe, in quanto comprensiva, ogni altra indennità spettante per malattia.

Diversamente è a dirsi per il periodo di assenza dal lavoro successivo alla conclusione del congedo di maternità, in quanto in tal caso alla lavoratrice spetterà, poiché più favorevole, il trattamento economico così come stabilito all'art. 23 del contratto collettivo applicato.

## Nuove funzionalità del programma di gestione del modello E-mens

L'Inps rende noto che, nel programma di gestione delle denunce mensili del modello E-mens, sono stati introdotti nuovi servizi e funzionalità per permettere agli utenti esterni, quali datori di lavoro e consulenti, di consultare le denunce errate e apportare le relative correzioni nonché il riepilogo di tutte le denunce presentate dall'azienda.

► MESSAGGIO Inps n. 29965 del 9-11-2006. **Flussi EMens. Nuove funzionalità.**

Sono stati rilasciati nuovi servizi e funzionalità del Progetto E-mens rivolti sia agli utenti esterni che agli operatori di sede.

**Nuovi servizi per aziende e consulenti (Internet)**

### 1. Consultazione errori.

Applicazione che consente di consultare le denunce errate, i relativi errori nonché le indicazioni per la loro correzione; ciò in conseguenza degli ulteriori controlli effettuati sulle denunce trasmesse all'atto della loro registrazione negli archivi centrali.

### 2. Rendiconto aziendale.

Applicazione che elenca, per un mese e un'azienda, le denunce presenti negli archivi centrali. Tale funzione consente di avere riscontro del numero e del totale imponibile delle denunce non solo pervenute, ma correttamente registrate nelle posizioni individuali presenti in archivio. Ciò indipendentemente dall'eventuale frazionamento degli invii o dalle modalità utilizzate.

### 3. Rendiconto individuale.

Applicazione che consente, dati la matricola, l'anno ed il codi-

ce fiscale del lavoratore, la consultazione del conto assicurativo individuale, limitatamente alle aziende per le quali si è titolari di delega. Con tale funzione cioè è possibile verificare la totalizzazione annua che le singole denunce mensili inviate hanno prodotto sul conto assicurativo del lavoratore; è possibile inoltre la consultazione delle relative denunce mensili.

Per un maggior dettaglio delle funzionalità e delle modalità operative si fa riferimento al manuale scaricabile dall'area Mensilizzazione del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) oppure, per gli utenti interni, al seguente indirizzo:

[ftp://ftp.inps.it/Applicazioni/INPS/EMens/Manuale\\_esterno.pdf](ftp://ftp.inps.it/Applicazioni/INPS/EMens/Manuale_esterno.pdf)

Ove necessario gli utenti dei servizi telematici potranno utilizzare i consueti canali di assistenza approntati dalle rispettive strutture territoriali. Per un ulteriore supporto si rammenta inoltre la disponibilità delle caselle di posta regionali "mensilizzazione.[nome regione]@inps.it" e il punto di assistenza telefonico nazionale 041-5217345.

**Servizi interni (Intranet) - Gestione flussi**

### 1. Monitoraggio errori.

Con tale opzione la sede può tenere sotto controllo la quantità di errori, la tipologia, la distribuzione temporale, per azienda e per consulente, nonché le correzioni effettuate direttamente dalle aziende.

### 2. Verifica invio telematico.

Una console, analoga a quella già in uso per i flussi DM10, che consente di verificare i flussi pervenuti e lo stato elaborativo dei singoli file.

Gestione conto assicurativo

### 3. Procedura acquisizione, variazione, eliminazione E-mens.

Tale applicazione consente alle sedi di intervenire sul conto assicurativo con qualsiasi operazione di variazione, integrazione o cancellazione; rappresenta cioè per l'ambito Emens il corrispondente delle precedenti procedure Vig e Rett. Da tali procedure ha mutuato i criteri di sicurezza, mantenendo traccia di ogni intervento effettuato e bloccando, dopo l'intervento della sede, qualsiasi ulteriore variazione proposta dall'azienda o dal consulente.

Anche per tali nuove funzionalità e per le relative modalità operative si fa riferimento allo specifico manuale scaricabile al seguente indirizzo:

[ftp://ftp.inps.it/Applicazioni/INPS/EMens/Manuale\\_interno.pdf](ftp://ftp.inps.it/Applicazioni/INPS/EMens/Manuale_interno.pdf)

## IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Trattamento fiscale dei buoni pasto per i lavoratori part-time

L'Agenzia delle Entrate, ritenendo superate le precedenti indicazioni, ha reso noto che anche i buoni pasto erogati ai lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo parziale non concorrono a formare reddito entro il limite di euro 5,29 gior-



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi decreti circolari

nalieri, anche se nell'articolazione dell'orario di lavoro non è prevista la pausa pranzo.

► **RISOLUZIONE n. 118 /E dell' Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2006. Istanza di interpello. Federazione Alfa. Art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir. Trattamento fiscale dei buoni pasto.**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 del Dpr n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

### Quesito

La Federazione Alfa ritiene che, in materia di corretto trattamento fiscale da applicare ai buoni pasto, vi sia una contraddizione tra la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, emanata dalla scrivente, e il decreto del presidente del Consiglio del 18 novembre 2005.

La Federazione istante fa presente, infatti, che, contrariamente a quanto affermato dalla scrivente con la risoluzione n. 153/2004, sopra citata, il Dpcm in discussione, prevede, all'art. 5, comma 1, lett. c), che al personale assunto con rapporto di lavoro part-time possono essere corrisposti comunque dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.

Atteso quanto sopra, la Federazione istante chiede di sapere se in tale ultima fattispecie trovi applicazione l'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, o se i buoni pasto debbano concorrere alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale, quali compensi in natura, del personale assunto con contratto a tempo parziale.

### Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Federazione istante non prospetta alcuna soluzione.

### Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'istanza di interpello pervenuta è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dm 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentata da una organizzazione sindacale non per esprimere interessi personali della stessa ma interessi diffusi.

Con circolare 31 maggio 2001, n. 50, al punto n. 3.1, è stato chiarito espressamente che tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpello sono esclusi i "portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati". In presenza di tale causa di inammissibilità, l'istanza presentata non produce gli effetti tipici dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito la fattispecie prospettata nell'istanza e fornire il seguente parere, reso nel quadro dell'attività di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99. In via preliminare, occorre fare un breve richiamo alla normativa vigente in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir, "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere,

a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Lo stesso art. 51 del Tuir, al comma 2, lett. c), prevede poi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5,29 euro), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".

Tale ultima previsione normativa costituisce però una deroga al principio di onnicomprensività che caratterizza la tipologia di reddito in discussione ed è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.

Nel caso specifico dei buoni pasto, si fa presente che gli stessi, rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati.

In merito, la scrivente ha ritenuto opportuno precisare, con risoluzione n. 15 dicembre 2004, n. 153, che "ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti".

La stessa risoluzione n. 153/2004 si rifà, peraltro, a precedenti documenti di prassi amministrativa quali, ad esempio, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, che, al punto 2.2.3., chiarisce che i buoni pasto devono "consentire soltanto l'espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto".

La scrivente ha espresso il parere sopra citato ritenendo che, in assenza di una specifica previsione in materia, solo i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa per il vitto abbiano diritto ai buoni pasto.

Ciò premesso, va considerato che sono recentemente intervenute disposizioni normative che hanno rinnovato il comparto dei servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto.

Al riguardo, l'art. 14-ter et vices del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, inserito in sede di conversione della legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, ha previsto l'emanazione di un decreto diretto, tra l'altro, a disciplinare le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

In esecuzione della predetta delega è stato emanato il decreto del presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, pub-



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

blicato in Gazzetta ufficiale in data 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

Tale decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lett. c), il buono pasto come "il documento di legittimazione, anche in forma elettronica", avente determinate caratteristiche "che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".

Lo stesso Dpcm prevede poi, all'art. 5, comma 1, lett. c), che i "buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".

La previsione normativa sopra citata prevede, di fatto, la possibilità che anche in favore dei dipendenti assunti a tempo parziale, con un'articolazione dell'orario di lavoro che non prevede una pausa per il pranzo, siano corrisposti buoni pasto da parte del datore di lavoro.

Si deve ritenere che la nuova normativa abbia tenuto conto del fatto che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata

da forme di lavoro flessibili.

Atteso che l'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir fa espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa, ora disciplinate dal provvedimento in discussione, la scrivente ritiene che lo stesso provvedimento, pur non avendo natura tributaria, assuma rilevanza anche ai fini fiscali.

D'altra parte, la normativa fiscale non contiene una disciplina dettagliata delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito di nei limiti previsti. La risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, deve, pertanto, ritenersi superata.

Ne consegue che, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir.

Tali buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale delle Entrate, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

## COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Mobbing Modalità di manifestazione

► CASSAZIONE Sez. lav. 6 marzo 2006, n. 4774 (da Dir. & Prat. Lav. n. 43/06, pag. 2475). **Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Condotta datoriale idonea a determinare una condizione di "mobbing" del lavoratore - Condizione - Azione protratta nel tempo caratterizzata da intenti persecutori e finalizzata all'emarginazione del dipendente - Configurabilità - Modalità di manifestazione - Individuazione - Prova - Valutazione complessiva degli episodi lesivi - Necessità - Fattispecie.**

L'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consiste nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente (c.d. "mobbing") - che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - si può realizzare con

## Giurisprudenza

comportamenti materiali o provvedimenti dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata che, con congrua motivazione, si era attenuta a tali criteri escludendo la configurabilità, in capo al datore di lavoro, di un disegno persecutorio realizzato mediante i vari comportamenti indicati dal lavoratore come vessatori.

### Tirocinio e subordinazione

► CASSAZIONE Sez. lav. 25 gennaio 2006, n. 1380 (da



Sindacale

Dir. & Prat. Lav. n. 36/06, pag. 2036). **Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere - Corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori indetti dalle imprese - Oggetto esclusivo del contratto - Insegnamento - Prestazioni di attività fisica ed intellettuale - Assimilabilità alla prestazione del lavoratore subordinato - Esclusione - Limiti - Accertamento - Criteri.**

Nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori ("stages") indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e, quindi, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso.

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Gravidanza e licenziamento

► CASSAZIONE Sez. lav. 1 febbraio 2006, n. 2244 (da Dir. & Prat. Lav. n. 37/06, pag. 2093). **Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto.**

Divieto di licenziamento ex art. 2 della legge n. 1204 del 1971 di lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio - Licenziamento intimato in violazione di tale divieto - Conseguenze - Rapporto di formazione e lavoro - Risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate fino al termine del rapporto - Necessità - Fondamento.

# L'Informatore

gennaio 2007

## Giurisprudenza

### Scelta del personale nel licenziamento collettivo

► CASSAZIONE Sez. lav. 8 marzo 2006, n. 4970 (da Dir. & Prat. Lav. n. 43/06, pag. 2475). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale - Principi generali - Individuazione - Applicazione dei criteri e scelta con riferimento all'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.**

La scelta dei lavoratori in ipotesi di licenziamento collettivo può bene essere applicata ad un solo reparto/unità dell'azienda senza doversi confrontare i criteri di cui all'accordo aziendale con gli altri lavoratori esterni al reparto da "ristrutturare".

## RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA

### Subagente e indennità di fine rapporto

► CASSAZIONE Sez. lav. 14 febbraio 2006, n. 3196 (da Dir. & Prat. Lav. n. 39/06, pag. 2205). **Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere - Indennità di scioglimento del contratto - Spettanza anche al subagente - Fondamento.**

Allo scioglimento del contratto, la relativa indennità prevista in favore dell'agente dall'art. 1751 cod. civ. spetta anche al subagente, in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto, che possono consistere in vantaggi futuri di ogni genere, compresi quelli che l'agente consegua nell'ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia, o dalla società preponente o direttamente dall'agente di pari livello che gli subentra, tenuto conto del fatto che il portafoglio della sub-agenzia confluisce in quello dell'agenzia.



Sindacale

# l'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

##### Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

##### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# l'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablotista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° febbraio 2001

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	8,89	8,89	8,89	8,89
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAFF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2006)			Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale		Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1)	€ 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2005

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Impiegati	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Dirigenti	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	8,89%	33,68%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,63%	9,19%	34,58%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandati sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FNO01) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FNO01.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondoeest.it](http://www.fondoeest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: [fonte@previnet.it](mailto:fonte@previnet.it) - sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# l'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
<b>Quadri</b>	2,82	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,59	1a categoria	1,89
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.197,00	sino a € 12.395,00	4%
		da 6.197,01 a 9.296,00	da 12.395,01 a 18.592,00	2%
		oltre 9.296,00	oltre 18.592,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

### Contributi previdenziali Enasarco


	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2005)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 26.000,00	26.000,00	23%	5.980,00	5.980,00	-
Oltre euro 26.000,00 fino a euro 33.500,00	7.500,00	33%	2.475,00	8.455,00	-
Oltre euro 33.500,00 fino a euro 100.000,00	66.500,00	39%	25.935,00	34.390,00	-
Oltre euro 100.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 2.166,67	2.166,67	23%	498,33	498,33	-
Oltre euro 2.166,67 fino a euro 2.791,67	625,00	33%	206,25	704,58	-
Oltre euro 2.791,67 fino a euro 8.333,33	5.541,66	39%	2.161,25	2.865,83	-
Oltre euro 8.333,33	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Deduzioni per familiari a carico

Importo teorico deduzioni	Familiari a carico
€ 3.200,00	Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
€ 2.900,00	Per ogni figlio superiore a 3 anni
€ 3.450,00	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00	Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
€ 3.700,00	Per ogni figlio portatore di handicap
€ 2.900,00	Per ogni altra persona che convive con il contribuente

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr 29/9/1973, n. 600, le detrazioni sono riconosciute a condizione che il percipiente dichiari di averne diritto e ne indichi la misura. È necessario che il sostituto di imposta si faccia rilasciare una dichiarazione in tal senso.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
	D		D 900	
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori, non soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D	Prestampata A.N.F. arr.	35	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
	D		L 036	
ASSISTENZA AI DISABILI	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	
	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Cir. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1994</b>	Dicembre	110,3	4,057	4,543
<b>ANNO 1995</b>	Dicembre	116,7	5,802	5,852
<b>ANNO 1996</b>	Dicembre	104,9	2,564	3,423
<b>ANNO 1997</b>	Dicembre	106,5	1,525	2,644
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Gennaio	126,6	0,237	0,303
	Febbraio	126,9	0,475	0,606
	Marzo	127,1	0,633	0,850
	Aprile	127,4	0,871	1,153
	Maggio	127,8	1,187	1,515
	Giugno	127,9	1,266	1,700
	Luglio	128,2	1,504	2,003
	Agosto	128,4	1,662	2,247
	Settembre	128,4	1,662	2,372
	Ottobre	128,2	1,504	2,378

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)

# **l'Informatore**

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 171 gennaio 2007  
anno LI

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter** Unione  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

## **INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!**

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

### **CLUB DELLA SICUREZZA**

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO  
(D.Lgs. 626/94)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it**

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)  
Tel. 02-76.00.63.96  
club.haccp@unione.milano.it**

**DIVISIONE  
PRIVACY  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it**

### **CLUB SERVIZI INNOVATIVI**

**DIVISIONE  
QUALITA'  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it**

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it**

**SERVIZI PER  
BASILEA 2  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it**

**I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



Welfare

# L'Informatore

gennaio 2007

## Previdenza complementare

WELFARE

### Indice

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Previdenza complementare e Tfr dal 1° gennaio 2007 ..... **Pag. 29**

#### PREVIDENZA

- ▶ La normativa di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati nei Paesi Ue ..... **Pag. 30**
- ▶ Il Regolamento della Covip per l'adeguamento delle forme pensionistiche ..... **Pag. 33**
- ▶ Provvedimento fiscale collegato alla Finanziaria 2007 - Conversione in legge del DI 262/2006 ..... **Pag. 33**

#### ASSISTENZA

- ▶ Malattie oncologiche ..... **Pag. 34**

#### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Soci amministratori di srl commerciali: doppia contribuzione Inps. .... **Pag. 35**
- ▶ Decorrenza del termine e prescrizione delle sanzioni civili per inadempimento contributivo ..... **Pag. 36**
- ▶ Strumenti di riscossione dei contributi. . **Pag. 36**

**IN PRIMO PIANO**

### Previdenza complementare e Tfr dal 1° gennaio 2007

Di seguito, pubblichiamo le indicazioni fornite dal ministero del Welfare (reperibili sul sito [www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it)) per aiutare lavoratori e datori di lavoro nelle decisioni che dovranno essere assunte a partire dal 1 gennaio 2007, relativamente alla destinazione del trattamento di fine rapporto. ▼

#### La scelta sulla destinazione del Tfr

In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio trattamento di fine rapporto (Tfr) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il Tfr presso il datore di lavoro.

In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

#### Lavoratori dipendenti iscritti a un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993

La scelta del lavoratore sulla destinazione del Tfr riguarda l'intero Tfr maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

#### Modalità esplicite

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:

- destinare il Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare;
- mantenere il Tfr futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero Tfr è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'Inps.

La scelta di destinazione del Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.

La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

#### Modalità tacite (silenzio - assenso)

Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del Tfr, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale;
  2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.
- In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il Tfr futuro in caso di silenzio del lavoratore.

La destinazione del Tfr futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:



**Welfare**

- riguarda esclusivamente il Tfr futuro. Il Tfr maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;

- determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;

- non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il Tfr futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

**Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.**

Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del Tfr maturando.

In particolare, tali lavoratori possono:

- se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al

# L'Informatore

gennaio 2007

## Previdenza complementare

1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di Tfr. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo Tfr è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'Inps;

- se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il Tfr futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di Tfr maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul Tfr, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il Tfr futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in 'Modalità tacite' (v. sopra).

## Previdenza

- parità di trattamento sul territorio tra i lavoratori dei paesi contraenti;

- territorialità dell'obbligo assicurativo;

- collaborazione tra le autorità competenti e gli organismi assicurativi dei vari Paesi contraenti.

In deroga al principio di territorialità è consentito:

- il mantenimento del regime previdenziale del Paese di provenienza;

- il mantenimento dei diritti acquisiti (esportabilità delle prestazioni) ed in corso di acquisizione (totalizzazione dei periodi assicurativi).

Parallelamente a questa regolamentazione si è proceduto a stipulare degli accordi bilaterali o multilaterali con alcuni paesi extracomunitari in materia di sicurezza sociale (Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Isole del Canale, Isola di Man, Israele, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia, Uruguay, Venezuela e Turchia).

Laddove non è stato possibile stipulare un accordo, si è comunque provveduto a regolamentare la materia della sicurezza sociale con la legge 3 ottobre 1987, n. 398 e a decorrere dal 1 giugno 2003 con il regolamento Cee del consiglio del 14 maggio 2003, n. 859 che ha esteso le disposizioni dei regolamenti 1408/1971 e 574/1972 ai cittadini di paesi terzi con i quali non sono previsti accordi.

La disciplina del distacco in esame trova applicazione nei confronti dei lavoratori subordinati ed autonomi (compresi i liberi professionisti) e dei dipendenti pubblici.

## La normativa di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati nei Paesi Ue

Il regolamento Cee del 14 giugno 1971, n. 1408, dispone in linea di principio che ai lavoratori autonomi, subordinati ed ai loro familiari deve essere applicata, in tema di sicurezza sociale, la normativa del paese dove viene svolta l'attività, a prescindere dalla residenza (c.d. principio di territorialità).

Il citato regolamento Cee ed il relativo regolamento applicativo del 21 marzo 1972, n. 574 trovano applicazione nei confronti dei lavoratori subordinati, autonomi e dei relativi familiari degli stati membri dell'Unione europea (Francia, Belgio, Lussemburgo, Italia, Germania, Olanda, Spagna, Portogallo, Grecia, Gran Bretagna, Austria, Finlandia, Svezia, Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovenia, Polonia, Estonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Malta, Cipro, Repubblica Slovacca), dei Paesi che hanno ratificato l'accordo See del 2 maggio 1992 (Spazio Economico Europeo, quali: Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e dalla Svizzera a seguito dell'accordo 21 giugno 1999.

La citata regolamentazione, che deriva da uno dei capisaldi posti dalla Comunità economica europea contenuto nell'art. 51 del Trattato istitutivo di Roma del 25 marzo 1957, si ispira ai seguenti principi:



Welfare

# L'Informatore

gennaio 2007

Previdenza

WELFARE

Rientrano nel campo di applicazione dei citati regolamenti il complesso dei rischi previsti dai sistemi assicurativi obbligatori nazionali, nello specifico:

- pensioni lvs;
- assistenza sociale;
- assegni in caso di morte;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- assegni familiari;
- malattia;
- maternità;
- disoccupazione.

## Distacco

La commissione amministrativa Cee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti con la decisione del 31 maggio 1996, n. 162, in sede di interpretazione autentica, ha ritenuto di dover porre in particolare rilievo che una prestazione lavorativa può considerarsi effettuata per conto dell'impresa distaccante solo se sussista un "legame organico" tra quest'ultima e il lavoratore distaccato.

La presenza di tale legame organico, è riconoscibile dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco, oltre che da altri elementi quali:

- la responsabilità dell'impresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore;
  - la gestione del contratto di lavoro;
  - la risoluzione del rapporto di lavoro;
  - la determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il periodo di distacco.
- Il distacco può essere richiesto per un periodo iniziale massimo di 12 mesi.

Per tale periodo, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, l'Istituzione competente dello Stato la cui legislazione rimane applicabile (per l'Italia la sede competente è l'Inps ad esclusione dei dipendenti pubblici la cui competenza è stata trasferita all'Inpdap) compila e rilascia al richiedente un apposito formulario (modello E101) che attesta l'assoggettamento del lavoratore alla legislazione previdenziale che essa applica. In Lombardia il modello è stato superato attraverso il rilascio della tessera sanitaria, nella versione aggiornata, contenente apposito micro chip.

Nel caso in cui sia il lavoratore a richiedere il rilascio del formulario, il datore di lavoro dovrà confermare il proprio obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore interessato. Il lavoratore dovrà portare con sé il formulario ed esibirlo in caso di eventuali controlli.

Durante il periodo di distacco, pertanto, il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi in Italia senza bisogno di altre formalità.

Nella eventualità che il periodo di distacco si protragga, oltre gli iniziali 12 mesi, sarà possibile chiedere una proroga per un massimo di altri 12 mesi, previa autorizzazione dell'autorità competente del paese in cui si svolge il lavoro. In tal caso la richiesta deve essere inoltrata, normalmente con apposito modulo E102, dal datore di lavoro all'autorità competente dello Stato in cui si svolge l'attività. Pertanto, in caso di proroga del distacco, il versamento dei contributi in Italia potrà pro-

seguire solo a seguito dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente del Paese in cui si svolge il lavoro. L'autorizzazione è contenuta in un apposito riquadro in calce al formulario stesso.

I formulari che attestano l'assoggettamento alla legislazione previdenziale italiano sono rilasciati dall'Inps, in quanto istituzione designata, anche per i lavoratori iscritti all'Inpgi e all'Enpals. In tal caso è necessario consegnare all'Inps un certificato rilasciato dall'istituzione alla quale il lavoratore è iscritto, dal quale risulti che "il lavoratore distaccato è realmente iscritto al fondo di appartenenza e continuerà ad esserlo per tutta la durata del distacco".

È inoltre, previsto che le autorità competenti possono concordare ulteriori eccezioni al principio di territorialità dell'obbligo assicurativo (art. 17 del regolamento Cee del 14 giugno 1971, n. 1408).

Pertanto il datore di lavoro, per ottenere una proroga oltre i 24 mesi, dovrà inoltrare ulteriore richiesta alla direzione regionale Inps competente, che provvederà a chiedere l'accordo dell'autorità competente del paese in cui il lavoratore è inviato.

Nella maggioranza dei casi, gli accordi in questione vengono conclusi positivamente al fine di mantenere l'iscrizione dei lavoratori all'ordinamento previdenziale dello Stato in cui sono già assicurati e per tener conto della loro posizione previdenziale (vicinanza età pensionabile).

La commissione amministrativa Cee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti sempre con la decisione del 31 maggio 1996, n. 162, ha illustrato i casi in cui non possono o cessano di applicarsi i distacchi.

Ciò avviene quando:

- l'impresa presso la quale il lavoratore è distaccato metta tale lavoratore a disposizione di un'altra impresa operante nello Stato membro d'invio;
- il lavoratore distaccato in un determinato Stato membro sia messo a disposizione di un'impresa situata in un altro Stato membro;
- il lavoratore sia assunto in uno Stato membro per essere inviato da un'impresa situata in un secondo Stato membro presso un'impresa situata in un terzo Stato membro.

Ed inoltre, ha distinto due principali tipologie di distacco: il distacco del personale abituale e quello del personale assunto per essere distaccato.

La prima tipologia riguarda il personale che presta normalmente la propria attività sul territorio del Paese membro in cui si trova la sede dell'impresa distaccante e che solo in maniera episodica viene distaccato sul territorio di un altro Paese membro per compiere determinate attività. Per questo personale distaccato "abituale", la commissione ha inteso precisare che le norme in materia di distacco sono applicabili anche ai casi in cui detto personale, nel Paese, d'impiego, presti attività presso più imprese in maniera simultanea o successiva, sempreché, recita testualmente la decisione, "[...] il lavoratore continui ad esercitare la sua attività per conto dell'impresa che l'ha distaccato".

Per il personale assunto per essere distaccato sono, invece, stabilite alcune condizioni:



**Welfare**

- durante tutto il periodo di distacco deve sussistere il legame organico tra lavoratore e impresa distaccante;
- l'impresa distaccante deve esercitare di norma la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha la propria sede ovvero opera il suo stabilimento; il che significa che l'invio di personale in distacco deve avere un carattere di eccezionalità rispetto alla normale utilizzazione in loco;
- anche quando l'attività specifica dell'impresa distaccante consista proprio nel mettere proprio personale a disposizione di altre imprese per periodi limitati di tempo (ad esempio imprese di servizi, lavoro interinale), questa attività deve essere esercitata di norma nei confronti di utilizzatori che hanno la propria sede nel territorio del Paese membro cui l'impresa distaccante appartiene.

Per la durata del distacco non costituiscono causa di interruzione del periodo prestabilito di distacco, i casi di temporanea interruzione dell'attività lavorativa nel paese membro d'impiego dovuti, a brevi malattie, festività, ferie o altro per rientrare nel paese distaccante.

Nei casi, in cui le imprese, a causa dell'attività svolta, necessitano di distaccare loro personale con estrema frequenza e per un periodo inferiore ai tre mesi, possono applicare la procedura semplificata come prevista dalla commissione amministrativa Cee con la decisione n. 148 del 25 giugno 1992.

L'autorità competente, in questi casi può rilasciare alle imprese richiedenti i formulari E101 muniti di un numero d'ordine e precompilati solo nel riquadro 5.

L'impresa all'atto del distacco del lavoratore completa i dati del modello consegnando una copia al lavoratore ed una copia all'autorità competente del paese distaccante entro 24 ore.

► **REGOLAMENTO (Cee) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71. Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità**

### **Articolo 13, comma 2, lettera d)**

Gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono (1);

### **Articolo 14, comma 1, lettera a)**

La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgerci un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;

### **Articolo 14, comma 2, lettera a)**

La persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia:

i) la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell'impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;

ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio;

### **Articolo 14, comma 2, lettera b)**

La persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.

### **Articolo 14-bis, comma 1, lettera a)**

La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi;

### **Articolo 14-bis, comma 2)**

La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l'attività principale sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 98.

### **Articolo 14-bis, comma 4)**

Se la legislazione cui una persona dovrebbe essere soggetta conformemente ai paragrafi 2 o 3 non consente a detta persona di essere iscritta, neppure a titolo volontario, a un regime di assicurazione vecchiaia, l'interessato è soggetto alla legislazione dell'altro Stato membro che gli si potrebbe applicare indipendentemente da dette disposizioni o, qualora gli si possano in tal modo applicare le legislazioni di due o più Stati membri, alla legislazione determinata di comune accordo da tali Stati membri o dalle loro autorità competenti.

### **Articolo 14-ter, comma 1)**

La persona che esercita un'attività subordinata presso un'impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccata da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1;



**Welfare**

**L'Informatore**

gennaio 2007

**Previdenza**

**WELFARE**

#### **Articolo 14-ter, comma 2**

La persona esercita normalmente un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e che svolge per proprio conto un lavoro a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro rimane soggetta alle legislazioni del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14-bis, paragrafo 1;

#### **Articolo 14-ter, comma 4**

La persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuita per tale attività da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato, purché vi risieda; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione.

#### **Articolo 14-quater, lettera a)**

Fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3.

#### **Articolo 14-sexties**

La persona che esercita l'attività di dipendente pubblico, o il personale assimilato, e che è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici di uno Stato membro e che esercita simultaneamente un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più altri Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici.

► **REGOLAMENTO (Cee) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71**

#### **Articolo 17**

Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16  
Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.

#### **Nota**

(1) Articolo sostituito ai sensi dell'art. 1, Regolamento (Ce) 16 luglio 1979, n. 1517/79 e successivamente ai sensi dell'art. 1, Regolamento (Ce) 12 maggio 1981, n. 1390/81 ed ai sensi dell'art. 1, Regolamento (Ce) 25 giugno 1991, n. 2195/91.

## **Il Regolamento della Covip per l'adeguamento delle forme pensionistiche**

Sul sito [www.covip.it](http://www.covip.it) è pubblicato il regolamento recante le istruzioni sulle procedure da seguire in ordine all'adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla normativa legislativa e alle direttive dalla stessa in precedenza emanate ai sensi delle disposizioni di legge.

Il regolamento prevede l'applicazione di procedure con riguardo alle istanze presentate dai fondi pensione negoziali, dai fondi pensione aperti e dalle imprese assicurative per quanto concerne i Pip (piani pensionistici individuali) al fine di raccogliere adesioni sin dal decollo della riforma della previdenza complementare, fissato per il 1° gennaio 2007.

Nel regolamento sono definite le modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari successive al 31 dicembre 2006, nelle more dell'approvazione degli adeguamenti da parte della Covip con particolare attenzione alla garanzia di una corretta informativa agli aderenti.

Il quadro operativo delineato dalla Covip è stato semplificato, prevedendo l'utilizzo di procedure di silenzio-assenso e fissando in via generale un termine di 90 giorni per il completamento degli atti approvativi.

Sono stati infine definiti anche gli effetti derivanti dalla eventuale mancata approvazione da parte della Covip, dei documenti statutari e regolamentari entro il 30 giugno 2007, prevedendo, in tal caso, la possibilità per l'aderente di trasferirsi in altra forma di previdenza complementare debitamente autorizzata dalla stessa Authority.

## **Provvedimento fiscale collegato alla Finanziaria 2007 Conversione in legge del DI 262/2006**

È stato approvato definitivamente e senza modifiche il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 che contiene numerose disposizioni integranti la manovra finanziaria.

La legge di conversione 24 novembre 2006, n. 186 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006. In materia di welfare, riferiamo di seguito le disposizioni definitivamente approvate.

#### **Compensazione orizzontale anche per i contributi di cui alla legge n. 311 del 1973 - art. 2, commi 16 e 17.**

Viene confermata l'interpretazione dell'art. 17 del Dlgs n. 241 del 1997, in base alla quale possono essere utilizzati in compensazione anche i contributi associativi dovuti alle associazioni sindacale e i contributi per assistenza contrattuale, stabiliti nei Ccnl, versati mediante mod. F24.

La disposizione in esame ha effetto retroattivo.

#### **Stock option- art. 2, comma 29**

Rimangono invariate le condizioni, al sussistere delle quali non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sia agli effetti fiscali che previdenziali, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammon-



**Welfare**

# **L'Informatore**

gennaio 2007

**Previdenza**

tare corrisposto al dipendente, introdotte con il Dl n. 262.

In specie:

- l'opzione deve essere esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
- al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società deve essere quotata in mercati regolamentati;
- il beneficiario deve mantenere per almeno cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento in titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cin-

que anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

## **Auto aziendali - art. 2, comma 71**

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente formato anche dai valori convenzionali derivanti dall'uso promiscuo di autovetture concesse in uso ai dipendenti, il valore del 30% della percorrenza convenzionale di 15 mila km/anno, da prendere a base per il calcolo con le tabelle Aci, viene aumentato al 50%.

## **Malattie oncologiche**

La circolare n. 40/05 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali (All. 1) contribuisce alla conoscenza ed all'utilizzazione della normativa utile alla tutela dei lavoratori afflitti da patologie oncologiche. Gli strumenti normativi (alcuni di recente introduzione) sono finalizzati a contemperare il così detto "periodo di comporto", ossia il periodo predeterminato durante il quale il lavoratore malato non ha l'obbligo della prestazione lavorativa e nel corso del quale non può essere licenziato, con le necessità connesse allo stato di malattia.

La normativa, inoltre, è volta all'incentivazione della flessibilità mediante l'utilizzo del part time, sia orizzontale che verticale, per conciliare esigenze di cura e mantenimento del posto di lavoro; il lavoratore, venute meno le predette esigenze, in qualsiasi momento potrà chiedere di trasformare nuovamente a tempo pieno il rapporto di lavoro.

### **All. 1**

► CIRCOLARE del ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 40/05 del 22.12.05 PROT. 15/V/0021222/14.01.04.02. **Patologie oncologiche - Periodo di comporto - Invalidità e situazione di handicap grave - Decreto legislativo n. 276/03, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale.**

A garanzia di una più efficace ed effettiva tutela dei lavoratori afflitti da patologie oncologiche l'ordinamento giuridico ha recentemente introdotto ulteriori importanti istituti che, tuttavia, risultano ancora poco conosciuti ed utilizzati anche per la mancanza di un quadro di riferimento unitario. Tali strumenti risultano finalizzati, da un lato, all'adeguamento del periodo di comporto, ossia di un periodo predeterminato durante il quale è giustificata la sospensione dell'obbligo di prestazione lavorativa in capo al lavoratore e nel corso del quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato, con le necessità connesse allo stato di malattia, e, dall'altro lato,

## **Assistenza**

all'incentivazione della flessibilità della prestazione lavorativa a favore del prestatore di lavoro mediante il diritto a svolgere prestazioni di lavoro a tempo parziale per conciliare esigenze di cura e mantenimento del posto di lavoro.

### **a) Periodo di comporto e ruolo della contrattazione collettiva**

Si ricorda, a questo proposito, quanto dispone l'articolo 2110 del codice civile in materia di sospensione del rapporto di lavoro. In caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118 del codice civile solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, così demandando alla contrattazione collettiva l'individuazione del cosiddetto periodo di comporto. Alle determinazioni della autonomia collettiva è altresì demandata la possibilità di estensione del suddetto periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Tali ipotesi particolari di estensione del periodo di comporto si rivelano particolarmente significative con riferimento a lavoratori affetti da malattie oncologiche, che spesso necessitano di un periodo di comporto più ampio rispetto a quello previsto in via ordinaria. Tuttavia, allo stato, esse si trovano disciplinate in pochi contratti collettivi ed esclusivamente con riferimento alla regolazione dei rapporti di lavoro attivati in comparti del pubblico impiego. Una loro più estesa diffusione è demandata dunque alla contrattazione collettiva soprattutto con riferimento al rapporto di lavoro privato. Si ricorda inoltre che per i contratti collettivi è prevista altresì la facoltà di prevedere, in capo al lavoratore, il diritto a richiedere al datore di lavoro il godimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita. Tale periodo, utilizzabile anche in caso di malattia di durata superiore al periodo di comporto e computato successivamente a quest'ultimo, è previsto al fine di garantire una maggiore tutela del lavoratore limitando il rischio di un licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell'articolo 2110 del codice civile. Durante il periodo di aspettativa non retribuita, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione ma il rapporto di lavoro si considererà sospeso e potrà dunque



**Welfare**

# L'Informatore

gennaio 2007

## Assistenza

**WELFARE**

essere riattivato normalmente al termine del periodo.

### **b) Invalidità e stato di handicap grave.**

Unitamente alla regolamentazione della contrattazione collettiva relativa al periodo di compenso e all'eventuale periodo di aspettativa non retribuita, il legislatore prevede una ulteriore possibilità di astensione dalla attività lavorativa per il lavoratore affetto da tumore, nella particolare ipotesi in cui allo stesso sia riconosciuta una situazione di invalidità. In particolare, sono riconosciuti al malato di tumore due distinte tipologie di benefici: talune previste in caso di riconoscimento in capo allo stesso di una invalidità civile, prevista e regolamentata dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modificazioni; altre ipotizzate invece nel caso in cui al lavoratore sia altresì riconosciuto lo stato di «handicap in situazione di gravità», regolamentato ai sensi della legge n. 104 del 1992. Per quanto attiene al primo profilo, e secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 118 del 1971, si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Al riguardo, va evidenziato che nel caso in cui al lavoratore sia riconosciuto l'invalidità civile, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 509 del 1988 dispone che possano usufruire di un congedo straordinario per cure, non superiore a trenta giorni - previsto ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 118 del 1971 - nel caso in cui sia riconosciuta agli stessi un'invalidità pari al cinquanta per cento. Distinta è l'ipotesi di riconoscimento al lavoratore della situazione di handicap, regolata dalla legge n. 104 del 1992. Lo stato di handicap, riconosciuto dalle unità sanitarie locali mediante commissioni mediche, deve essere richiesto dal lavoratore e gli garantisce la possibilità di godere, in caso di riconoscimento di handicap grave, alternativamente: di due ore al giorno di permesso retribuito o tre giornate mensili di permesso retribuito. Il medesimo diritto è inoltre concesso anche ad un familiare del malato, al quale è assicurata la possibilità di assisterlo nelle cure. Inoltre, ai sensi dell'articolo 33, comma 6 della legge n. 142 del 1992, il lavoratore ha diritto a richiedere il trasferimento, ove possibile, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

### **c) Lavoro a tempo parziale**

In considerazione del periodo di tempo variabile necessario alla cura delle patologie oncologiche, e al fine di facilitare l'organizzazione del rapporto di lavoro in modo flessibile ed efficace per il temperamento delle esigenze del lavoratore o della lavoratrice e del datore di lavoro, l'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha poi recentemente previsto una particolare regolamentazione nella disciplina del lavoro a tempo parziale. Detta disciplina persegue una maggiore e più efficace valorizzazione del contratto di lavoro a tempo parziale quale strumento efficace per adeguare le esigenze di competitività delle imprese con le istanze di tutela del lavoratore, secondo gli obiettivi già esposti con circolare del n. 9 del 18 marzo 2004. L'articolo 46, comma 1, lett. t), del decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiungendo l'articolo 12 bis alla legge n. 61 del 2000, prevede in capo ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il diritto del lavoratore o della lavoratrice a richiedere la trasformazione del contratto è un diritto soggettivo che mira a tutelarne, unitamente alla salute, la professionalità e la partecipazione al lavoro come importante strumento di integrazione sociale e di permanenza nella vita attiva. Per tali ragioni, nonché in considerazione del rango primario dell'interesse alla tutela della salute cui è principalmente finalizzata la norma, il legislatore lo configura come una potestà che non può essere negata sulla base di contrastanti esigenze aziendali. A tali esigenze, e all'accordo tra le parti, è invece rimessa la quantificazione dell'orario ridotto nonché la scelta tra modalità orizzontali oppure verticali di organizzazione dello stesso. In considerazione della ratio dell'istituto, nonché del carattere soggettivo del diritto, l'organizzazione del tempo di lavoro dovrà in ogni caso essere pianificata tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze individuali specifiche del lavoratore o della lavoratrice. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo renderà possibile. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

## **Soci amministratori di Srl commerciali Doppia contribuzione Inps**

La sentenza del Tribunale di Ravenna in commento conferma un orientamento consolidato.

Il Tribunale apprezza la ratio della norma, individuata nel-

## **Orientamenti e giurisprudenza**

l'esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione di lavoro del socio all'interno dell'impresa sociale resti priva di copertura previdenziale.

Il Giudice ritiene che non è astrattamente incompatibile la doppia iscrizione dell'amministratore di una società commerciale, in quanto tale iscritto alla Gestione separata e, in quanto socio, iscritto alla Gestione dei lavoratori autonomi: quanto sopra si giustifica con la circostanza che, oltre all'attività di



**Welfare**

amministratore (attività basata su un criterio di immedesima- zione organica e comporta la partecipazione ad una attività di gestione, di impulso e di rappresentanza della società), viene posta in essere dallo stesso soggetto anche un'attività di puro lavoro, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo.

La decisione precisa che per la doppia iscrizione previdenziale è, comunque, necessaria la sussistenza di una ben precisa ed individuata attività di lavoro dotata dei requisiti dell'abitudine e della prevalenza.

La presenza dei citati requisiti deve essere dimostrata dall'Istituto assicurazione pubblico ed, all'uopo, non è sufficiente una sporadica ingerenza o uno sconfinamento dall'attività amministrativa.

► SENTENZA Tribunale Ravenna, 27 luglio 2006. **Previdenza - Legge n. 662/1996, articolo 1, comma 203 - Società a responsabilità limitata - Socio amministratore iscritto alla cd. gestione separata legge n. 335/1995 - Possibilità di doppia iscrizione contributiva - Condizioni.**

**Previdenza - Legge n. 662/1996, articolo 1, comma 203 - Società a responsabilità limitata - Socio amministratore - Mancata prova da parte dell'istituto assicuratore pubblico in ordine alla effettuazione di attività lavorativa abituale e prevalente - Obbligo - Non sussiste.**

Non è astrattamente incompatibile la doppia iscrizione dell'amministratore di una società commerciale - in quanto tale iscritto alla cd. gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 - al regime contributivo previsto dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, trattandosi infatti di attività diverse che ben possono coesistere tra di loro.

A tal fine occorre però che difetti qualsiasi altra iscrizione correlata al titolo della prestazione di lavoro esercitata e che venga comunque provata, da chi detta contribuzione richiama e dunque dall'istituto assicuratore pubblico, la sussistenza di una ben precisa attività di lavoro caratterizzata dai requisiti dell'abitudine e della prevalenza.

## **Decorrenza del termine e prescrizione delle sanzioni civili per inadempimento contributivo**

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione affronta l'argomento della prescrizione delle sanzioni civili ed alimenta la diversità di opinioni già espresse dalla Corte medesima. Secondo un certo orientamento infatti, le sanzioni civili, partecipando della medesima natura dei contributi non versati, rappresentano un'obbligazione accessoria e, pertanto, seguono la medesima disciplina in materia di prescrizione (ovvero cinque anni).

# **L'Informatore**

gennaio 2007

## **Orientamenti e giurisprudenza**

La decisione in commento, invece, si muove nel solco dell'opposto indirizzo, secondo il quale le sanzioni hanno natura diversa dai contributi e, pertanto, devono osservare il termine di prescrizione decennale, ordinariamente previsto.

► SENTENZA Cassazione, Sez. Lavoro, 10 agosto 2006, n. 18148. **Contributi - Mancata presentazione del modello Dm - Obbligo di pagamento di somme aggiuntive - Prescrizione decennale ex art. 2946 c.c - Decorrenza: dal momento in cui si verifica l'inadempimento contributivo.**

L'obbligo di pagamento delle somme aggiuntive, quale conseguenza automatica del mancato o ritardato adempimento dell'obbligo contributivo, è soggetto ad autonomo termine prescrizione che deve ritenersi decennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c. detta prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'inadempimento contributivo e non dal diverso momento della presentazione dei modelli DM.

## **Strumenti di riscossione dei contributi**

Con il messaggio di seguito riportato, l'Inps riassume ed illustra gli strumenti a disposizione degli agenti della riscossione per il recupero dei contributi non versati.

Particolarmente efficaci appaiono il pignoramento dello stipendio, presso il datore di lavoro, con procedura diretta in luogo della citazione in giudizio; l'espropriazione immobiliare, se il debito supera gli ottomila euro ed il fermo amministrativo dei beni mobili registrati del debitore.

► MESSAGGIO Inps n.28895/2006. **Nuovi strumenti a disposizione degli agenti della riscossione per il recupero coattivo dei crediti degli enti pubblici.**

Al fine di aumentare l'incisività dell'azione di recupero coattivo dei crediti degli enti pubblici, l'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, così come convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 195/L alla Gazzetta ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005 e l'art. 35, commi 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater e 26-quinquies del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 186, hanno introdotto alcune significative modifiche ed integrazioni al Dpr 29 settembre 1973, n. 602, al Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46 ed al Dlgs 29 aprile, n. 112 ovvero alle norme che disciplinano il sistema della riscossione coattiva dei crediti pubblici mediante ruolo.

Di seguito si provvede ad illustrare ed a fornire i primi chiarimenti relativamente a tutte le previsioni normative contenute nelle disposizioni legislative sopra citate e riguardanti la riscossione mediante ruolo avendo cura di raggrupparle per



**Welfare**

# L'Informatore

gennaio 2007

## Orientamenti e giurisprudenza

**WELFARE**

tematiche omogenee.

Nel dettaglio:

- il comma 36, lettera a), numeri 1, 2 e 3, del Dl 203/2005 ha dettato disposizioni dirette ad ampliare i poteri degli agenti della riscossione in materia di accesso e trattamento dei dati personali attraverso la modifica dell'art. 18 del Dlgs n. 112/1999 prevedendo che:

- l'accesso a tutti i dati rilevanti per l'attività di riscossione detenuti da qualsiasi ufficio pubblico saranno gratuitamente a disposizione dei concessionari, anche in via telematica e mediante accesso diretto, senza che per la trattazione degli stessi sia più necessaria apposita informativa al Garante della privacy;

- la regolamentazione degli accessi di cui trattasi non verrà dettata da decreti ministeriali ma da norme di rango regolamentare, con conseguente notevole riduzione dei tempi necessari all'emanazione;

- il comma 40, lettera a), numeri 1 e 2, del Dl n. 203/2005, introduce l'art. 47-bis nel Dpr n. 602/1973, col quale si stabilisce che il rilascio al concessionario delle visure ipotecarie e catastali è gratuito, ed inoltre, viene prevista la possibilità per il concessionario di richiedere, sempre gratuitamente, all'ufficio del territorio competente l'attribuzione della rendita catastale o la perizia circa il valore del bene immobile e l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 10 euro ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dallo stesso concessionario;

- lo stesso comma 40, lettera b), del Dl n. 203/2005, introduce l'art. 72-bis nel Dpr n. 602/1973 con il quale si estende al pignoramento degli stipendi, nella misura di 1/5, la procedura esecutiva semplificata già prevista per i fitti e le pignoni, vale a dire il pignoramento diretto in luogo della citazione in giudizio di cui all'art. 543 c.p.c., e ciò anche al fine di deflazionare i procedimenti giurisdizionali civili aventi ad oggetto i pignoramenti presso terzi.

Sulla base della disposizione appena indicata, in luogo della rituale citazione in giudizio, i funzionari della riscossione potranno inviare al datore di lavoro l'ordine di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del debito per il quale si procede e nel termine di 15 giorni dalla notifica del predetto atto;

- il quinto dello stipendio non corrisposto e maturato anteriormente alla data di tale notifica;

- e, alle rispettive scadenze, il quinto dello stipendio da corrispondere e di tutte le somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Con queste modalità possono essere pignorate tutte le somme dovute a qualsiasi titolo relative a rapporti di lavoro: le somme di lavoro relative a rapporti di lavoro dipendente o riguardanti altre tipologie contrattuali e le indennità di fine rapporto;

- ancora il comma 40, con la lettera b-bis), modifica l'art. 76, comma 1, del Dpr n. 602/1973 statuendo, così, che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare solo se l'importo complessivo del credito per il quale procedere è superiore a ottomila euro (il vecchio limite era di tre milioni di lire);

- il comma 41 del Dpr n. 203/2005 detta un'interpretazione

autentica dell'art. 86 del Dpr n. 602/1973 riguardante il fermo dei beni mobili registrati prevedendo la possibilità di disporre il fermo amministrativo sui beni mobili registrati dei debitori morosi sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503, relativo alle modalità di iscrizione e cancellazione del fermo ed agli effetti dello stesso (al riguardo si veda il messaggio di questa Direzione centrale n. 40642 del 13.12.2005). Questo regolamento statuisce, tra l'altro, che i concessionari possono accedere gratuitamente alle informazioni contenute nel pubblico registro immobiliare, in sigla Pra, e che le stesse informazioni possono essere acquisite tramite collegamento telematico con l'Autorità Club d'Italia, in sigla Aci, con costo, in questo caso, a carico del concessionario.

L'interpretazione data dal Legislatore, di fatto, va venir meno quella che era la motivazione fondante dell'ordine del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 3259 del 13 luglio 2004, di cui al messaggio di questa Direzione centrale n. 23588 del 23.7.2004, che aveva provvisoriamente sospeso l'utilizzo dello strumento in parola in attesa dell'emanazione del regolamento attuativo prescritto dall'art. 86 del Dpr n. 602/1973;

- il comma 25 del Dl n. 223/2006 riconosce ai dipendenti di Riscossione Spa e delle società della stessa partecipate, denominate "agenti della riscossione", la possibilità di utilizzare i dati di cui dispone l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605.

Si tratta dei dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi oggetto che intrattenga con loro rapporti o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. L'accesso a tali dati è consentito ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione;

- il successivo comma 26 del Dl n. 223/2006 consente, ai soli fini della riscossione tramite ruolo, agli agenti della riscossione di accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando un'apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici e privati, che li detengono, con l'ulteriore facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere le relative certificazioni in carta libera.

Ai sensi del comma 26-bis, inserito in sede di conversione del decreto, per l'attuazione di questa facoltà di accesso, l'Agenzia delle Entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati ed utilizzarli.

Per completezza d'esposizione è opportuno dare risalto alla previsione contenuta nell'art. 3 del Dl n. 203/2005 che, a proposito di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps, ai commi 42-quinquies e 42-sexies ha introdotto disposizioni modificative dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 rubricato "Cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps", prevedendo, rispettivamente:

- la cessione a titolo oneroso ed in massa dei crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e



**Welfare**

seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'Inps, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008;

- l'esclusione, al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, della possibilità di cedere i crediti previdenziali agricoli maturandi fino a tutto il 2008.

Poiché le disposizioni normative oggetto del presente messag-

# **L'Informatore**

gennaio 2007

## **Orientamenti e giurisprudenza**

gio sono oggetto di ulteriori modificazioni ed integrazioni ad opera del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (collegato alla Finanziaria per l'anno 2007) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006 ed in attesa di conversione, si fa riserva di operare una disamina dettagliata delle ricadute per il complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento dinanzi detto, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, avranno nei confronti dell'intero sistema della riscossione coattiva dei crediti degli enti pubblici.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

### Indice

#### PREVENZIONE INCENDI

► Chiarimenti sull'intestazione del certificato di prevenzione incendi introdotto dal Dpr 214/2006. . . . . **Pag. 39**

#### SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

► Sicurezza sul lavoro - Applicabilità del Titolo V bis Dlgs 626/94 "Protezione da agenti fisici" in tema di tutela dei lavoratori dall'esposizione al rischio rumore. . . . . **Pag. 42**

#### AMBIENTE

► Variazione contributo Conai per carta e vetro dal 1° gennaio 2007. Ulteriore rammento. . . . . **Pag. 46**

### IN PRIMO PIANO

#### Chiarimenti sull'intestazione del certificato di prevenzione incendi

#### introdotto dal Dpr 214/2006

Si ritiene utile informare che il ministero dell'Interno, con circolare del 2 novembre 2006 n. P1155/4106 sott. 40/A, ha fornito chiarimenti in ordine all'intestazione da dare al certificato di prevenzione incendi per i serbatoi fissi in caso di comodato, come da semplificazione procedurale introdotta dal Dpr n. 214 del 12 aprile 2006 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi". ►

In sostanza nell'ordinanza si afferma che, in caso di comodato, quale modalità di offerta del serbatoio da parte della ditta distributrice di Gpl all'utente finale, è possibile identificare due soggetti: il proprietario del serbatoio/azienda distributrice di Gpl e l'utilizzatore finale/titolare dell'attività, ai quali fanno capo responsabilità e obblighi distinti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi:

- il comodante (ditta distributrice di Gpl), proprietario del serbatoio, che è responsabile della manutenzione dello stesso, ha l'obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi accessori, ma che non ha diritto di accesso alla proprietà privata dove il deposito è installato né ha la possibilità di vigilare sul rispetto delle misure di esercizio;

- il comodatario (utente finale) che ha la piena disponibilità del bene ottenuto in comodato e del prodotto in esso depositato (Gpl) e risulta quindi responsabile dell'osservazione degli obblighi di esercizio e del rispetto dei divieti limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni.

L'impostazione più corretta è quella di cointestare il certificato di prevenzione incendi, a entrambi i soggetti interessati ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza.

A tal proposito, comunque, è previsto che venga emanata una esplicita disposizione legislativa, poiché allo stato odierno delle cose, il Dlgs 139/2006 individua all'art.16 un unico responsabile dell'attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco, titolato a chiedere il sopralluogo e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività, che poi, in caso di esito positivo, diventa anche l'intestatario del certificato di prevenzione incendi.

Tuttavia, nelle more del tempo in cui verranno emanate le necessarie integrazioni, sia la richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato che la connessa dichiarazione di inizio attività, devono essere rese dall'utilizzatore finale/titolare dell'attività e a tal fine è stato predisposto un nuovo modello Pin che sostituisce quello allegato alla circolare ministeriale del 30 giugno 2006.

Si aggiunge che, in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di Gpl, di effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità degli accessori relativi, ma anche del possesso da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia, il tutto sottoscrivendo l'apposito campo nella seconda pagina del modello.

Infine, con uno spazio apposto nella prima pagina del modello, è contemplata la possibilità a cui può ricorrere il titolare, di delegare alla stessa ditta distributrice di Gpl, la presentazione della pratica presso il competente comando dei VvF. Per completezza d'informazione, pubblichiamo qui di seguito la copia del nuovo modello di richiesta per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

# L'Informatore

gennaio 2007

## Prevenzione incendi

mod. PIN3GPL-2006

pag. 1

Rif. Pratica VV.F. n.  
\_\_\_\_\_

marca da  
bollo

### AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Provincia \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
 domiciliato in \_\_\_\_\_  
 via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_  
 provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ codice fiscale della persona fisica \_\_\_\_\_  
 nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
 qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) \_\_\_\_\_  
 della \_\_\_\_\_  
 ragione sociale ditta, impresa, ente, società \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_  
 via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER DEPOSITI DI GPL IN SERBAI FISSI DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 3 M<sup>3</sup>, AI SENSI DEL D.P.R. 12 APRILE 2006, N° 214 da presentare in duplice copia entrambe in bollo

#### per il tramite della ditta

(da compilarsi solo nel caso in cui si intenda delegare la ditta distributrice di GPL per la presentazione della pratica)

\_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_  
 ragione sociale ditta, impresa, società \_\_\_\_\_ codice fiscale o partiva Iva ditta, impresa, società \_\_\_\_\_  
 con sede \_\_\_\_\_  
 Via-piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

### CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n° 139, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37, e del D.P.R. 12 aprile 2006, n° 214, di voler disporre il sopralluogo per il

### RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività \_\_\_\_\_  
 Deposito di GPL in n° \_\_\_\_\_ serbatoi fissi \_\_\_\_\_<sup>1</sup>:  
 - Capacità complessiva (in m<sup>3</sup>) \_\_\_\_\_  
 - Capacità geometrica dei singoli serbatoi (in m<sup>3</sup>):  
 • n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>;  
 • n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>;

individuata al n. 4B del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982

sita in \_\_\_\_\_  
 via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

Spazio riservato al Comando Provinciale

<sup>1</sup> A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;  
 A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;  
 B1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato, con guscio di polietilene;  
 B2: Serbatoio ad asse verticale, interrato, con guscio di polietilene;  
 C1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;  
 C2: Serbatoio ad asse verticale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;  
 D1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;  
 D2: Serbatoio ad asse verticale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;  
 E: Altro: (specificare tipologia)



Sicurezza sul lavoro e ambiente

# L'Informatore

gennaio 2007

## Prevenzione incendi

mod. PIN3GPL-2006

pag. 2

### ALLEGA

- Certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell'art. 10, c. 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32;
- Planimetria del deposito in scala \_\_\_\_\_
- Ricevuta di versamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ effettuato sul c/c postale n. \_\_\_\_\_ intestato alla Tesoreria Prov. dello Stato di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 8/3/2006, n° 139 per attività n. 4B: deposito di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup> n° ore: 3 \_\_\_\_\_

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale,

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del D.P.R. 12/04/2006, n° 214, al fine di dare inizio all'esercizio del deposito di GPL in attesa dell'accertamento sopralluogo da parte del codesto Comando VV.F., che il deposito medesimo è stato realizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; tale conformità è comprovata dai documenti allegati alla presente domanda;
- di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 12/01/1998 n° 37, nonché dei divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, alla cui osservanza darà corso con la messa in esercizio del deposito;
- che il deposito rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 12 aprile 2006, n° 214, non essendo al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 26 maggio 1959, n° 689 e del D.M. 16 febbraio 1982;
- di impegnarsi ad osservare le eventuali prescrizioni impartite dal Comando provinciale VV.F.;
- di impegnarsi, qualora proprietario del serbatoio, a garantirne la corretta manutenzione nonché la perfetta efficienza e funzionalità dei relativi dispositivi accessori.

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome	nome		
via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune
		provincia	

Data	Firma

**da compilarsi obbligatoriamente, a cura della ditta distributrice di GPL, in caso di serbatoio concesso in comodato**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante e per conto  
cognome nome

della ditta distributrice di G.P.L. così individuata:

C.F./P.I.	codice fiscale o partiva iva ditta, impresa, società	
ragione sociale ditta, impresa, società	Via - piazza	
comune	n. civico	cap
		provincia
		telefono

si impegna ad effettuare i rifornimenti solo previa verifica della corretta manutenzione del serbatoio e della perfetta efficienza e funzionalità dei relativi dispositivi accessori, nonché del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Data	Firma del rappresentante della ditta distributrice

Spazio riservato al delegante	Spazio riservato al Comando
Il sottoscritto per la consegna della presente istanza delega il/la sig. _____ <small style="margin-left: 100px;">titolo profes.</small> <small style="margin-left: 100px;">cognome</small> <small style="margin-left: 100px;">nome</small> domiciliato in _____ <small style="margin-left: 100px;">via - piazza</small>	Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____ addetto incaricato con _____ qualifica _____ di _____ in _____ data _____

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

# L'Informatore

gennaio 2007

## Prevenzione incendi

mod. PIN3GPL-2006

pag. 3

_____ n. civico      c.a.p.      comune			____/____/____ a mezzo documento _____
_____ provincia      telefono		n. _____ rilasciato in data ____/____/____	
_____ Data		_____ ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.	
_____ Firma		Data ____/____/____      Firma _____	

**N.B.:** In caso di delega o di inoltro dell'istanza a mezzo posta, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

## Sicurezza e igiene del lavoro

### Tutela dei lavoratori dall'esposizione al rischio rumore Applicabilità del Titolo V bis Dlgs 626/94 Protezione da agenti fisici

Ricordiamo che a far data dal 14 dicembre 2006 è scattata l'effettiva applicabilità degli artt. 2 e 3 del Dlgs 10 aprile 2006, n. 195 (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 168, Ottobre 2006, pag. 48), con i quali il legislatore ha introdotto le disposizioni del Titolo V bis e conseguentemente modificato l'apparato sanzionatorio del Dlgs 626/1994.

A partire dal 14 dicembre 2006, dunque, il datore di lavoro sarà tenuto ad ottemperare agli obblighi posti a suo carico dalla nuova disciplina adottata in recepimento della Direttiva europea in tema di tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dal rumore.

In proposito, segnaliamo che gli obblighi del datore di lavoro sono contenuti nel Capo II del citato Titolo V bis (art. 49 quinquies: Valutazione del rischio; art. 49 sexies: Misure di prevenzione e protezione; art. 49 septies: Uso dei dispositivi di protezione individuale; art. 49 decies: Sorveglianza sanitaria;) e che le relative disposizioni sanzionatorie sono state inserite nell'art. 89 Dlgs 626/1994, rubricato "Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti".

Pubblichiamo, qui di seguito, il testo del Titolo V bis Dlgs 626/1994.

► DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n.195. **Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).**

Sulla proposta del ministro per le Politiche comunitarie e del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i ministri degli Affari esteri, della Giustizia, dell'Economia e delle finanze, della Salute, delle Attività produttive, per gli Affari regionali e per la Funzione pubblica;  
Emana il seguente decreto legislativo:

#### Articolo 1

*Sostituzione del titolo del decreto legislativo  
19 settembre 1994, n. 626*

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 626 del 1994", il titolo è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee, 90/679/Cee, 93/88/Cee, 95/63/Ce, 97/42Ce, 98/24/Ce, 99/38/Ce, 99/92/Ce, 2001/45/Ce e 2003/10/Ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

#### Articolo 2

*Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo  
n. 626 del 1994*

1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:



**Sicurezza sul lavoro e ambiente**

“Titolo V-bis  
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI

**Capo I  
Disposizioni generali**

**Articolo 49-bis**

*Campo di applicazione*

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

**Articolo 49-ter**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) pressione acustica di picco ( $p_{peak}$ ): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;
- b) livello di esposizione giornaliera al rumore ( $L_{EX,8h}$ ): [dB(A) riferito a 20  $\mu$ Pa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale Iso 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- c) livello di esposizione settimanale al rumore ( $L_{EX,8h}$ ): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale Iso 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

**Articolo 49-quater**

*Valori limite di esposizione e valori di azione*

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- a) valori limite di esposizione rispettivamente  $L_{EX,8h} = 87$  dB(A) e  $p_{peak} = 200$  Pa (140 dB(C) riferito a 20  $\mu$ Pa);
- b) valori superiori di azione: rispettivamente  $L_{EX,8h} = 85$  dB(A) e  $p_{peak} = 140$  Pa (137 dB(C) riferito a 20  $\mu$ Pa);
- c) valori inferiori di azione: rispettivamente  $L_{EX,8h} = 80$  dB(A) e
- d)  $p_{peak} = 112$  Pa (135 dB(C) riferito a 20  $\mu$ Pa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

- a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
- b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

**Capo II  
Obblighi del datore di lavoro**

# L'Informatore

gennaio 2007

## Sicurezza e igiene del lavoro

**Articolo 49-quinquies**

*Valutazione del rischio*

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
  - b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
  - c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
  - d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
  - e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  - f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  - g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
  - h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
  - i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  - l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purchè sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed è documentata in conformità all'articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del

**SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE**



## Sicurezza sul lavoro e ambiente

servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

### Articolo 49-sexies

#### Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:

- a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
  - 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  - 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore beneficia dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

### Articolo 49-septies

#### Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e prote-

# L'Informatore

gennaio 2007

## Sicurezza e igiene del lavoro

zione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

### Articolo 49-octies

#### Misure per la limitazione dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

- a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
- c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

### Articolo 49-nonies

#### Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

- a) alla natura di detti rischi;
- b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
- c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
- d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
- e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
- g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;



**Sicurezza sul lavoro e ambiente**

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

#### **Articolo 49-decies**

##### *Sorveglianza sanitaria*

1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
  - a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49-quinquies;
  - b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
  - c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
  - d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.

#### **Articolo 49-undecies**

##### *Deroghe*

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

# **L'Informatore**

gennaio 2007

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

#### **Articolo 49-duodecies**

##### *Linee guida*

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative."

#### **Articolo 3**

##### *Sanzioni*

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole: "11, primo periodo;" sono inserite le seguenti: "49-quinquies, commi 1 e 6;"
  - b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "49, comma 2;" sono inserite le seguenti: "49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo;"

#### **Articolo 4**

##### *Clausola di cedevolezza*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotti dal presente decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/10/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente titolo.

#### **Articolo 5**

##### *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce "rumori" nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 è soppressa.

#### **Articolo 6**

##### *Invarianza degli oneri*

1. All'attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modifi-



## Sicurezza sul lavoro e ambiente

cato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Articolo 7

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### Note

(Omissis)

#### Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, così recita:  
"Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.  
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:  
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre

# L'Informatore

gennaio 2007

## Sicurezza e igiene del lavoro

milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1,2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.  
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4".  
(Omissis)

## Ambiente

### Variatione contributo Conai per carta e vetro dal 1° gennaio 2007

Desideriamo rammentare che dal 1° gennaio 2007 sono cambiate alcune quote per il contributo ambientale Conai in special modo per la carta e per il vetro.

Di tale variazione è già stata data notizia in modo ampio ed esauriente con nostro precedente articolo (cfr. Sicurezza sul

Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 168, Ottobre 2006, pag. 47), al quale si fa comunque riferimento.

È chiaro che il computo per il riassunto dell'anno 2006, la cui presentazione con mod. 6.2 import deve avvenire entro il 20 gennaio 2007, sarà registrato ancora con la "vecchia" aliquota (per la carta € 15,49 a tonnellata e per il vetro € 5,16 a tonnellata), così come per il quarto trimestre 2006 e il mese di dicembre 2006.

I nuovi importi (carta 30,00 €/t e vetro 10,32 €/t) dispiegheranno dunque i loro effetti a partire dall'anno nuovo.



**Tributario**

# **L'Informatore**

gennaio 2007

**In primo piano**

**TRIBUTARIO**

## **Indice**

### **IN PRIMO PIANO**

- ▶ Iva - Auto - Rimborsi - Sentenza della Corte di giustizia Ue - Legge n. 278 del 10 novembre 2006. . . . . **Pag. 47**

### **IMPOSTE INDIRETTE**

- ▶ Iva - Elenco clienti e fornitori - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2006. . . . . **Pag. 47**
- ▶ Manovra correttiva - Legge n. 248 del 4 agosto 2006 - Registrazione telematica dei contratti di locazioni di beni immobili in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 16 novembre 2006. . . . . **Pag. 48**

### **VARIE**

- ▶ Mod. F24. versamenti telematici. Legge n. 248/2006. Circolare n. 30 dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2006 . . . . . **Pag. 51**
- ▶ Decreto collegato alla Finanziaria - Disposizioni urgenti - Legge n. 286 del 24 novembre 2006. . . . . **Pag. 51**

57/2006, si informa che il decreto legge n. 258/2006 è stato convertito nella legge sopracitata, il cui contenuto è qui di seguito illustrato. ▼

Per gli acquisti e/o importazioni effettuati fino al 13 settembre 2006 è previsto che:

- l'istanza di rimborso dell'Iva dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 15 aprile 2007;
  - per l'individuazione dell'ammontare del rimborso spettante saranno fissate specifiche percentuali di detrazione per distinti settori di attività.
- L'utilizzo da parte dell'interessato di tali percentuali si traduce in una sorta di rimborso "forfetario";
- in alternativa, se ritiene di aver diritto ad una percentuale di detrazione superiore a quella forfetaria, l'interessato potrà presentare un'istanza di rimborso "analitico".
- Tale istanza, che dovrà contenere i dati e gli elementi comprovanti la percentuale di detrazione spettante in base al criterio di inerenza, potrà essere presentata anche successivamente al 15 aprile 2007.
- Le modalità operative per la presentazione dell'istanza e le percentuali di detrazione forfetaria devono essere approvate da un apposito provvedimento.
- Per gli acquisti e/o importazioni effettuati dal 14 settembre 2006, la detrazione dell'Iva va operata considerando il principio di inerenza con l'attività d'impresa/lavoro autonomo. È comunque prevista l'introduzione di una percentuale di detrazione ridotta che diverrà operativa a seguito della pubblicazione sulla Guce della relativa autorizzazione comunitaria.

**IN PRIMO PIANO**

## **Iva - Auto - Rimborsi Sentenza della Corte di giustizia Ue Legge n. 278 del 10 novembre 2006**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006 è stata pubblicata la legge n. 278 del 10 novembre 2006 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'Iva".  
Facendo seguito alla nostra circolare n.

## **Imposte indirette**

### **Iva - Elenco clienti e fornitori Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2006**

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 10 novembre 2006, recante: "Trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori".  
Come noto, la legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha introdotto l'obbligo di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei clienti e dei fornitori (vedi ns. circ. n. 53/2006).  
La disposizione legislativa demanda poi a un provvedimento



Tributario

- in corso di emanazione - del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione degli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la presentazione.

In proposito, per agevolare gli adempimenti suddetti, con il comunicato in esame l'amministrazione fiscale anticipa che per l'anno 2006 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture è limitato ai soli titolari di partita Iva e che sarà consentito indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti, invece del codice fiscale.

## **Manovra correttiva Legge n. 248 del 4 agosto 2006 Registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 Circolare n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2006**

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 33/E data 16 novembre 2006, recante: "Registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006. Articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006".

Come noto, in seguito alle recenti modifiche normative, le locazioni relative a immobili abitativi, in ogni caso esenti Iva, sono assoggettate ad imposta di registro nella misura del 2%; le locazioni relative a immobili strumentali (categorie catastali C, D, E ed A10) sono assoggettate ad imposta di registro in misura pari all'1%, sia in caso di esenzione Iva, sia in caso di imponibilità Iva.

Per gli immobili strumentali è disposta:

- l'applicazione obbligatoria dell'Iva in due ipotesi collegate con la situazione soggettiva del locatario, ossia:

1. locatario soggetto passivo Iva con pro-rata non superiore al 25%;
  2. locatario soggetto "privato" che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione; tale fattispecie è collegata con il fatto che il locatario, essendo qualificato alla stregua del "consumatore finale", non può recuperare l'Iva sulla locazione;
- la possibilità di optare per l'applicazione dell'Iva, in tutte le altre ipotesi in cui la locazione rientra nel regime di esenzione Iva.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti, qui di seguito illustrati.

### **Regime fiscale delle locazioni**

Restano soggette al regime di imponibilità ad Iva le assegnazioni in godimento di case di abitazione poste in essere da cooperative e loro consorzi.

La disposizione si riferisce alle assegnazioni in godimento ai soci delle cooperative, considerato che le assegnazioni in proprietà ai soci di cooperative diverse da quelle a proprietà indivisa, rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici (assoggettamento ad Iva se la cessione o l'assegnazione da parte delle imprese costruttrici interviene entro quattro anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero);

Il trattamento di esenzione Iva delle locazioni di immobili abitativi si applica anche se unitamente al fabbricato di tipo residenziale (bene principale) sia ceduto in locazione anche il box o la cantina (pertinenza).

In presenza di un unico atto, infatti, la locazione del bene pertinenziale si configura come operazione accessoria rispetto alla locazione del bene principale e, pertanto, i relativi corrispettivi restano assoggettati al medesimo trattamento Iva.

### **Trattamento delle locazioni ai fini dell'imposta di registro**

Tutti i contratti di locazione, anche finanziaria e di affitto aventi ad oggetto immobili strumentali per natura, siano essi esenti ai fini dell'Iva ovvero assoggettati al tributo in quanto rientranti nelle ipotesi di deroga, devono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro.

Tale prescrizione è correlata all'introduzione di una nuova aliquota d'imposta per la registrazione dei contratti in esame, stabilita nella misura dell'1 per cento.

La predetta aliquota è specificamente riferita alle locazioni di immobili strumentali effettuate da locatori che agiscono nella veste di soggetti Iva.

Qualora, invece, il locatore non abbia soggettività Iva la locazione continuerà ad essere assoggettata all'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento prevista in via ordinaria per le locazioni.

### **Obbligo di registrazione dei contratti di locazione in corso al 4 luglio, precedentemente assoggettati ad Iva**

I contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, già assoggettati ad Iva, devono essere obbligatoriamente registrati entro il 30 novembre 2006.

In sede di registrazione è possibile esercitare l'opzione per l'imponibilità ai fini Iva relativamente alle locazioni di immobili strumentali.

### **Contratti da registrare**

In particolare, rientrano nell'obbligo della registrazione i contratti qui di seguito elencati:

- locazioni finanziarie di beni immobili ad uso di civile abitazione;
- locazioni finanziarie di beni immobili strumentali;
- locazioni finanziarie di beni immobili di altro tipo (ad esempio, fondi rustici);
- locazioni non finanziarie di immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (immobili strumentali 'per natura');
- locazioni di beni immobili ad uso di civile abitazione poste



Tributario

# L'Informatore

gennaio 2007

## Imposte indirette

TRIBUTARIO

in essere dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e relative pertinenze.

Sono soggetti alla registrazione telematica in esame anche i contratti di locazione finanziaria in corso alla data del 4 luglio che abbiano ad oggetto immobili da costruire (c.d. leasing a stato di avanzamento lavori).

Ciò a prescindere dalla circostanza che alla predetta data o alla data di registrazione il bene sia stato ultimato.

Vanno, inoltre, registrati i contratti di locazione finanziaria per i quali sia intervenuto, nel periodo compreso fra il 4 luglio e il 31 ottobre 2006, il riscatto del bene immobile da parte dell'utilizzatore.

In tale ipotesi, l'imposta di registro è dovuta per la parte che eccede l'imposta ipotecaria e catastale relativa al riscatto dell'immobile.

### Affitto d'azienda

Si ricorda che le disposizioni previste in materia di imposte indirette per le locazioni di fabbricati si applicano - se meno favorevoli - anche ai contratti di locazione di azienda il cui valore complessivo sia costituito per più del cinquanta per cento dal valore normale dei fabbricati.

La norma ha un chiaro intento antielusivo, in quanto mira ad evitare che attraverso l'utilizzo dello schema contrattuale della locazione d'azienda siano disapplicate le previsioni introdotte dal decreto legge, come convertito dalla legge n. 248/2006, in materia di tassazione delle locazioni di immobili.

Considerato che la norma antielusiva in commento è entrata in vigore il 12 agosto 2006, si deve ritenere che la stessa si applica con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla predetta data.

### Soggetti obbligati alla registrazione

Sono obbligati alla registrazione in esame, con assunzione di responsabilità solidale, i contraenti (persone fisiche e giuridiche) che siano parti del rapporto contrattuale in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006.

La procedura telematica deve essere utilizzata indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute dal soggetto obbligato all'adempimento.

Ai fini della registrazione, non è obbligatorio il ricorso alla procedura telematica per i contratti in relazione ai quali la registrazione sia effettuata dal conduttore persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arti o professioni.

### Opzione per il regime Iva

Avvalendosi della procedura di registrazione, i locatori interessati possono esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva, in relazione alle locazioni di immobili strumentali.

In sede di registrazione l'opzione va manifestata attraverso l'utilizzo di specifici codici che identificano altresì l'oggetto del contratto.

In particolare deve essere utilizzato il codice "06" per i contratti di leasing (leasing di immobili strumentali con l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad Iva) e il codice "10" per i contratti di locazione (locazione di immobili strumentali con l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad Iva).

### Modalità di registrazione

Le modalità di registrazione telematica, diretta o tramite inter-

mediari, nonché la relativa procedura di abilitazione sono, in linea di massima, le stesse in uso per i contratti di locazione e affitto di immobili.

Si precisa che non è previsto l'obbligo di trasmettere in allegato al modello telematico il testo del contratto.

È stabilito, infatti, che la registrazione venga effettuata con la sola trasmissione telematica degli estremi del negozio.

È utile sottolineare che, in sede di predisposizione dei file contenenti i dati dei contratti da trasmettere per via telematica, deve essere inserita la data di decorrenza effettiva del contratto medesimo e non la data del 4 luglio 2006.

### Base imponibile dell'imposta di registro

Come noto, la base imponibile dell'imposta di registro per i contratti di locazione è costituita dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.

Occorre considerare che l'obbligo di registrazione in termine fisso per la tipologia dei contratti in esame, in corso alla data del 4 luglio 2006, riguarda i contratti che al momento della stipula, essendo imponibili ad Iva, non erano sottoposti a registrazione, se non in caso d'uso (articolo 1, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte II, Tuir).

È evidente che, per i predetti contratti, nel determinare la base imponibile non si debba tenere conto dei canoni di locazione maturati prima del 4 luglio 2006.

Pertanto, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è determinata dall'ammontare dei canoni imputabile al periodo che va dal 4 luglio fino alla scadenza contrattuale.

Ad esempio, per un contratto con durata 1/4/2006 - 31/3/2009, la durata residua calcolata dal 4 luglio 2006 è di 2 anni e 9 mesi (per frazioni di mese non inferiori a quindici giorni è necessario procedere al ragguaglio a mensilità intere) e l'imponibile è pari all'ammontare dei canoni relativi al periodo 4/7/2006- 31/3/2007 nonché ai due anni successivi (dall'1/4/ 2007 al 31/3/2009).

Per i contratti a canone variabile o a canone indicizzato, occorre tener conto anche degli aggiornamenti periodici del canone già eventualmente maturati alla medesima data.

Nella particolare ipotesi, frequente nei contratti di leasing immobiliare, nella quale il corrispettivo è costituito da un canone periodico composto da una quota certa e da un'altra variabile, quest'ultima remunerativa della componente finanziaria e quantificata periodicamente in base all'andamento di particolari indici di riferimento, l'imposta dovuta al momento della registrazione è commisurata alla sola parte di corrispettivo già determinata.

Per quanto concerne l'imposta applicabile alla parte indeterminata del corrispettivo, questa sarà liquidata e versata entro 20 giorni dalla scadenza annuale del contratto, momento in cui avverrà la definitiva determinazione della stessa.

Di regola, infatti, per i contratti di locazione aventi durata pluriennale la determinazione dell'imposta di registro è cadenzata dai segmenti temporali in cui è suddiviso il periodo di durata del contratto.

Anche in relazione alle ipotesi in esame, pertanto, si deve ritenere che la definitiva determinazione della parte indeterminata di corrispettivo deve avvenire con la cadenza annuale tipica dei contratti di locazione, nonostante le indicizzazioni sta-



bilite contrattualmente debbano essere calcolate con periodicità diversa da quella annuale.

Tale principio opera anche nel caso in cui le parti si siano avvalse della facoltà di versare in unica soluzione l'imposta di registro dovuta sulla parte determinata di corrispettivo.

Come precisato nel provvedimento, il pagamento della maggiore imposta derivante dalla parte indeterminata di corrispettivo, effettuato telematicamente nei termini sopra indicati, tiene luogo della denuncia del verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione di imposta di cui all'articolo 19 del Tuir.

Per il versamento di tale ulteriore imposta dovrà essere utilizzato lo specifico codice tributo n. 116T concernente "imposta di registro per contratti di locazione finanziaria - parte variabile del canone".

Qualora il canone, per il periodo di tempo considerato ai fini degli adempimenti in esame, risulti ancora del tutto indeterminato (vedasi contratto di leasing a stato avanzamento lavori), andrà indicato comunque un imponibile, sia pur minimo, con assolvimento della corrispondente imposta di registro che non può essere comunque inferiore a euro 67,00.

Successivamente, quando l'importo del canone sarà determinato, l'imposta si renderà applicabile in misura proporzionale con le modalità sopra indicate.

Si fa presente che anche per i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio opera la regola enunciata dall'articolo 35, comma 2, del Tuir secondo cui "Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392 non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto".

### **Determinazione e versamento dell'imposta**

L'imposta può essere versata in unica soluzione ovvero anno per anno.

Qualora il contribuente opti per il versamento annuale, il primo versamento, riferito alla annualità in corso al 4 luglio, dovrà essere commisurato ai canoni relativi al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza della annualità in corso alla medesima data.

Per le annualità successive, l'imposta dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di scadenza della annualità precedente, utilizzando la procedura telematica.

Si segnala, peraltro, che qualora l'annualità in corso al 4 luglio venga a scadere in data antecedente alla registrazione del contratto (da effettuarsi tra il 1° e il 30 novembre), occorre farsi carico anche del versamento dell'imposta relativa alla annualità successiva.

Ad esempio, se il contratto è stato stipulato il 25 settembre 2005, dovrà essere versata entro il medesimo termine del 30 novembre 2006 non solo l'imposta relativa alla prima annualità, limitatamente al periodo dal 4 luglio al 25 settembre 2006, ma anche quella relativa alla annualità successiva, dal 26 settembre 2006 al 25 settembre 2007.

In tale ipotesi, poiché il ritardato adempimento dell'obbligo di versamento non è imputabile alla condotta delle parti contraenti, bensì alle determinazioni del citato provvedimento, non sono dovuti sanzioni e interessi.

Qualora il contribuente opti per il pagamento dell'imposta anno per anno, l'imposta è di natura complementare e deve essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro.

Qualora si scelga il versamento dell'imposta in un'unica soluzione per l'intera durata residua del contratto, ossia per il periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza dello stesso, è possibile usufruire della riduzione percentuale dell'importo dovuto pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di annualità, a condizione che il contratto abbia:

- una durata complessiva superiore a due anni;
- una durata residua superiore a 12 mesi.

In tal caso, ai fini del calcolo della detrazione, rileva anche la frazione di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data.

Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinato, relativo a tutte le annualità del contratto.

La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andrà versata con le modalità precisate in precedenza.

I contratti in corso al 4 luglio 2006 che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, devono essere nuovamente registrati, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale.

Per gli stessi contratti non è dovuta, invece, l'imposta di bollo. Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano il programma di compilazione "Contratti di locazione" distribuito dall'Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie "Contratto esente da bollo", spuntando l'apposita casella del pannello "Dati generali".

Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all'ammontare dell'imposta di bollo.

Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle ordinarie, cioè:

- quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del Dpr n. 633/1972: 1 per cento;
- quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento;
- in ogni altro caso (e quindi, in particolare per le locazioni di immobili abitativi): 2 per cento.

Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l'imposta di bollo.

Al riguardo, si precisa che l'imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria è dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie.

### **Cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto**

Le modalità telematiche di registrazione e di versamento dell'imposta si applicano anche alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti.



**Tributario**

# **L'Informatore**

gennaio 2007

## **Imposte indirette**

**TRIBUTARIO**

L'imposta dovuta per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione "(...) è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo (...)".

Il tributo dovuto si configura, in tal caso, come principale ed è, pertanto, dovuto nella misura minima di euro 67.

### **Cessioni di contratto**

La cessione di contratto, se effettuata dietro corrispettivo, costituisce prestazione di servizi imponibile ad Iva ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Qualora la cessione non rientri nel campo di applicazione dell'Iva, per carenza in capo al cedente del presupposto soggettivo, la stessa sconta l'imposta di registro in misura proporzionale.

Se il corrispettivo della cessione è solo in parte indeterminato, si applicano le disposizioni in tema di liquidazione e versamento dell'imposta dovuta, esposte in precedenza per i contratti di locazione a corrispettivo in parte indeterminato.

### **Contratti stipulati successivamente al 4 luglio 2006**

Per i contratti di locazione, anche finanziaria, stipulati nel periodo intercorrente tra la data del 4 luglio e quella del 12 agosto, la medesima legge di conversione n. 248/2006 non reca disposizioni specifiche.

Peraltro, secondo quanto specificato nella circolare in esame, considerazioni logico-sistematiche portano a ritenere che anche i contratti stipulati dopo il 4 luglio 2006 e in corso di

esecuzione alla data del 12 agosto 2006 devono essere registrati nei termini e con le modalità previste dal provvedimento del 14 settembre del direttore dell'Agenzia, sempreché non siano già stati assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale.

In tale ultima ipotesi, l'eventuale opzione per l'imponibilità Iva potrà essere effettuata tramite presentazione (o invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di apposita dichiarazione in tal senso.

Per quanto riguarda i contratti stipulati in data successiva al 12 agosto 2006, non essendo state individuate modalità specifiche per la esecuzione della registrazione, essi vanno registrati secondo quanto stabilito ordinariamente per i contratti di locazione di immobili, cioè mediante la presentazione del contratto su supporto cartaceo presso l'Agenzia delle Entrate e versamento dell'imposta di registro con il mod. F23.

Resta inteso che, in tal caso, l'opzione per l'applicazione dell'Iva sui canoni di locazione dovrà esercitarsi direttamente nell'atto.

In presenza di difficoltà operative riscontrate nella registrazione dei contratti in esame che, prima dell'emanazione della circolare in esame, possono aver indotto i contribuenti ad effettuare la registrazione in ritardo o secondo modalità diverse da quelle precisate, gli uffici non applicheranno sanzioni e interessi.

## **Mod. F24 Versamenti telematici Legge n. 248/2006 Circolare n. 30 dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2006**

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 30 del 29 settembre 2006 recante "Articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazione della legge 4 agosto n. 248".

Come noto, sussiste l'obbligo per i soggetti titolari di partita Iva di effettuare, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i versamenti delle imposte, dei contributi e premi esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari.

I contribuenti non titolari di partita Iva restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali delle banche o dei concessionari della riscossione (vd. ns circ. n. 58/2006).

Il provvedimento in esame ha fornito chiarimenti interpretativi delle disposizioni sopra descritte e contenute nell'art. 37, comma 49 del Dl 4 luglio n. 223 approvato con modificazio-

## **Varie**

ni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, senza tener conto della probabile evoluzione del quadro normativo. Eventuali successive modifiche verranno immediatamente rese note.

## **Decreto collegato alla Finanziaria Disposizioni urgenti Legge n. 286 del 24 novembre 2006**

Sul Supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006 è stata pubblicata la legge n. 286 del 24 novembre 2006, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Qui di seguito vengono illustrate nuovamente tutte le novità fiscali sottolineando, in particolare, le nuove disposizioni inserite in sede di conversione in legge del decreto.

### **Entrata in vigore**

Tutte le novità introdotte in sede di conversione e qui di segui-



**Tributario**

to evidenziate in neretto sono entrate in vigore a decorrere dal 29 novembre 2006.

Si segnala che le novità in materia di successioni si applicano con effetto retroattivo alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006.

**Operazioni con paesi definiti "paradisi fiscali" (art. 1, comma 6)**

È confermato che le spese sostenute per le prestazioni di servizi rese da professionisti residenti nei paesi elencati nella "black list" sono indeducibili.

È fatta salva la possibilità di fornire la prova che il prestatore del servizio svolge effettivamente un'attività economica o che l'operazione posta in essere risponde ad un effettivo interesse economico e la stessa ha avuto concreta attuazione.

**Mancata emissione scontrino/ricevuta fiscale (art. 1, comma da 8 a 8-ter)**

La sospensione dell'attività da tre giorni a un mese può essere disposta, qualora siano contestate tre distinte violazioni, nel corso del quinquennio, dell'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.

Il periodo di sospensione dell'attività può arrivare fino a 6 mesi nel caso in cui l'ammontare complessivo dei corrispettivi non certificati ecceda l'importo di € 50.000.

È, altresì, stabilito che il provvedimento di sospensione dell'attività è immediatamente esecutivo (ancorché il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia ancora definitivo); va notificato, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è contestata la terza violazione.

Le suddette novità si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

**Morosità per importi a ruolo superiori a € 25.000 (art. 2, comma 7)**

In caso di morosità per il pagamento di somme da riscuotere mediante ruolo per importi complessivamente superiori a € 25.000, gli agenti della riscossione possono procedere ad accessi, ispezioni e verifiche ex art. 33, Dpr n. 600/73 e 52, Dpr n. 633/72 al fine di acquisire copia della documentazione utile a comprovare l'esistenza di crediti nei confronti di terzi di cui i debitori morosi sono titolari.

**Compensazione crediti d'imposta con iscrizione a ruolo (art. 2, commi 12 e 13)**

Con norma di carattere innovativo, viene introdotto l'istituto del "pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta", in base al quale l'Agenzia delle Entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, se riscontra che il beneficiario risulta iscritto a ruolo, segnala all'agente della riscossione tale situazione.

Quest'ultimo notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e quanto iscritto a ruolo, sospendendo la relativa azione di recupero.

Il soggetto interessato ha tempo 60 giorni per comunicare l'accettazione o meno della proposta.

**Indeducibilità ammortamento terreno (art. 2, comma 18)**

Come noto, è stato stabilito l'obbligo di calcolare le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali sul costo al netto del valore delle aree occupate dalla costruzione e di quelle perti-

nenziali, prevedendo che tale valore:

- doveva essere determinato attraverso un'apposita perizia di stima ;

- non poteva comunque essere inferiore al 20% (ovvero 30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.

Successivamente, tale limitazione è stata estesa ai fini della deducibilità dei canoni di leasing dei predetti fabbricati, con riferimento alla quota capitale.

In sede di conversione la disciplina è stata modificata nel modo seguente:

- non è più richiesta la redazione della perizia di stima;

- Il costo del terreno, qualora non autonomamente acquistato in precedenza, è pari al "maggior valore" tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e il 20% (ovvero 30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo;

- per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o alla trasformazione di beni;

- la limitazione della deducibilità è applicabile dal 2006 (periodo d'imposta in corso dal 4 luglio 2006), anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati/acquisiti in periodi d'imposta precedenti.

Relativamente ai fabbricati acquistati/acquisiti in periodi d'imposta precedenti è stato stabilito quanto segue:

- per la determinazione del «maggior valore» va considerato il valore esposto nell'ultimo bilancio approvato prima del 4 luglio 2006 e quello risultante dall'applicazione delle percentuali del 20-30% al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate;

- il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile al fabbricato, al netto delle quote di ammortamento dedotte, calcolate sul costo complessivo; quindi, gli ammortamenti dedotti vanno riferiti interamente al fabbricato e non possono essere imputati proporzionalmente anche al terreno; Per il calcolo dell'acconto Ires 2006 non si tiene conto della disposizione concernente l'indeducibilità dei canoni di leasing riferiti al valore del terreno.

La rideterminazione dell'acconto va, pertanto, effettuata solo con riferimento ai fabbricati in proprietà.

**Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (art. 2, comma 21)**

È innalzata al 20% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile acquistato/costruito da non più di cinque anni o di un terreno edificabile.

**Perdite d'impresa illimitatamente riportabili (art. 3, comma 5)**

Il nuovo regime relativo al riporto delle perdite formatesi nei primi tre periodi d'imposta (dalla data di costituzione, con riferimento ad una nuova attività produttiva) è applicabile alle perdite generate a decorrere dal 2006 (periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006).

Per le perdite generate in periodi d'imposta precedenti è soppressa la disposizione transitoria che prevedeva l'utilizzo entro l'ottavo esercizio successivo; a tali perdite resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, Dpr n. 600/73.



**Tributario**

# L'Informatore

gennaio 2007

**Varie**

**TRIBUTARIO**

## Perdite dei soci e regime di trasparenza (art. 2, comma 23)

Il divieto per il socio di una società di capitali in regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 del Tuir di utilizzare le proprie perdite fiscali (relative a periodi precedenti l'opzione) al fine di compensare i redditi imputati dalla società è applicabile a decorrere dai redditi delle società partecipate relativi ai periodi d'imposta che iniziano dopo il 3 ottobre 2006, cioè dai redditi 2007.

Per i redditi relativi ai periodi d'imposta precedenti resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive ai sensi all'art. 37-bis, Dpr n. 600/73.

## Obbligo emissione scontrino/ricevuta fiscale (art. 2, comma 30)

I soggetti tenuti dall'anno 2007 al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (negozianti, esercenti pubblici esercizi, albergatori, ecc.) sono, comunque, obbligati all'emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, nonché della fattura su richiesta del cliente.

Sono esclusi da tale previsione e restano esonerati dall'emissione dello scontrino/ricevuta fiscale le imprese della grande distribuzione commerciale che operano con punti vendita definiti come media e grande struttura di vendita (superficie superiore a 150 mq se situati in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero superiore a 250 mq se situati in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

## Aggiornamento del moltiplicatore dei fabbricati cat. B (art. 2, comma 45)

Il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale dei fabbricati classificati nella categoria B (immobili ad uso collettivo quali collegi, case di cura, ecc.) aumenta da 100 a 140.

## Successioni e donazioni (art. 2, commi 47 - 53)

La disciplina concernente la tassazione delle successioni e

donazioni è stata completamente riscritta nel modo qui di seguito illustrato.

Durante l'iter di conversione è stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni in luogo dell'imposta di registro.

Si segnala, per l'imposta sulle successioni e donazioni, che a favore del coniuge e dei parenti in linea retta è applicabile una franchigia sul valore complessivo netto dei beni ceduti non eccedente, per ciascun beneficiario, l'importo di € 1.000.000.

Non è prevista la franchigia per gli altri soggetti.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

\* alle successioni aperte dal 3 ottobre 2006;

\* relativamente alle donazioni, agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate, alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data del 2 novembre 2006.

## Addizionale regionale (art. 2, comma 70)

È fissato al 31 dicembre dell'anno precedente il termine entro il quale la Regione deve effettuare la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del provvedimento che dispone l'incremento, fino all'1,4%, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.

## Credito d'imposta per acquisto di autoveicoli

In sede di conversione sono state abrogate le disposizioni agevolative al fine di incentivare la sostituzione di autoveicoli immatricolati come "euro 0" ed "euro 1".

## Nuovo regime di deducibilità dei veicoli aziendali (art. 2, commi 71 - 72)

Viene confermata la generalizzata indeducibilità dei costi/spese (quote di ammortamento, canoni di leasing, carburanti, assicurazioni, ecc.) concernenti le autovetture, ciclomotori e

### TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA O A TITOLO GRATUITO

Qualifica erede/donatario	Tipologia di beni			
	Immobili			Altri beni
	Imposta sulle successioni e donazioni	Imposta ipotecaria	Imposta catastale	Imposta sulle successioni e donazioni
• Coniuge • Parenti in linea retta	Fino a € 1.000.000 (*)	2% (ovvero € 168 se prima casa)	1% (ovvero € 168 se prima casa)	Fino a € 1.000.000 (*)
	Oltre € 1.000.000 (*): 4% sull'eccedenza			Oltre € 1.000.000 (*): 4% sull'eccedenza
* Altri parenti fino al IV grado * Affini in linea retta * Affini in linea collaterale fino al III grado	6%			6%
• Altri soggetti	8%			8%
* per ciascun beneficiario				



**Tributario**

motocicli.

Ai sensi dell'art. 164, comma 1 del Tuir, la deducibilità integrale è limitata ai seguenti casi:

1. veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa (fattispecie non modificata);
2. veicoli adibiti ad uso pubblico (fattispecie non modificata).

La deducibilità limitata è prevista:

- nella misura dell'80% dei costi relativi ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 25.822,84 (fattispecie non modificata);
- per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la mag-

# **L'Informatore**

gennaio 2007

**Varie**

gior parte del periodo d'imposta la deducibilità, in misura corrispondente all'importo che costituisce fringe benefit in capo al dipendente (in precedenza era ammessa l'integrale deducibilità dei relativi costi);

- è ridotta al 25% la deducibilità dei costi/spese per i veicoli utilizzati dai professionisti, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 18.075,99.

Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta 2006.

Le suddette nuove regole non comportano l'obbligo di ricalcolare gli acconti Irpef/Ires e Irap relativi al 2006.



Legale

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 . . . **Pag. 55**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ **Commercio.** Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico . . . **Pag. 56**
- ▶ Segnalazione dell'Antitrust sulle disposizioni regionali della Lombardia e dell'Umbria relative alla vendita dei farmaci negli esercizi commerciali . . . **Pag. 57**
- ▶ **Orari.** Progetto di legge in materia di orari degli esercizi commerciali . . . . . **Pag. 58**

### VARIE

- ▶ Attuazione della direttiva 2003/38/Ce, che modifica la direttiva 78/660/Cee, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro - Dlgs. 7/11/2006, n. 285. . . . . **Pag. 59**

**IN PRIMO PIANO**

### Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008

**Dcr 2 ottobre 2006 n. VIII/215**

Il Consiglio regionale, con la delibera in oggetto, ha approvato il Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della Lr 23.7.1991 n. 14, come riformulato dall'art. 2, comma 5, della Lr 22.7.2002 n. 15. ▼

Esso, in conformità all'art. 3, comma 2, della Lr 14/1999 prevede:

- a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo;
- b) le priorità di utilizzo delle risorse finanziarie regionali;

- c) gli indirizzi di sviluppo e di qualificazione della rete commerciale;
  - d) i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita;
  - e) indirizzi per la regolamentazione del settore commerciale.
- V'è, inoltre, una parte specifica del testo dedicata agli esiti ed all'efficacia applicativa del Programma triennale (PTSSC) 2003-05.

Per espressa disposizione transitoria, fino all'approvazione da parte della giunta regionale dei provvedimenti attuativi del Programma, restano in vigore le disposizioni contenute nella Dcr 30 luglio 2003, n. VIII/871 e le relative modalità attuative (cfr. circolare n. 91/2003 nonché circolare n. 12/2004 di questa Direzione).

Nella presente circolare, si concentra l'attenzione sulle novità più rilevanti introdotte con il provvedimento in commento, riservando brevi cenni alle altre parti del documento, al quale si rinvia per la loro dettagliata conoscenza.


Tra le novità più significative del Piano, si evidenziano:

- abolizione del meccanismo di obiettivi numerici di superficie e la sostituzione con un meccanismo di valutazione globale di impatto (socio-economico, viabilistico, ambientale) con l'obiettivo di consentire solo operazioni a "impatto zero";
- l'introduzione del principio della sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale: tra queste anche le misure a sostegno della rete distributiva locale, garanzie occupazionali, opere di mitigazione dell'impatto viabilistico, redistribuzione degli oneri di urbanizzazione anche ai comuni interessati dall'intervento;
- precisi indirizzi ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita;
- la categorica esclusione di qualsiasi automatismo autorizzatorio e/o atto dovuto per la riqualificazione e la razionalizzazione delle strutture già esistenti;
- l'agevolazione dei soli interventi di rilocalizzazione e trasferimento dei grandi insediamenti che siano già attivi e non semplicemente già autorizzati;
- la riconsiderazione valutativa degli interventi autorizzativi ma non ancora attivi - alla luce dei cambiamenti socioeconomici e territoriali di contesto che sono nel frattempo intervenuti.

Si considerano, di seguito, i principali contenuti del provvedimento.

La programmazione dello sviluppo della rete per il triennio 2006-2008 è incentrata su interventi di:

- 1) qualificazione dell'offerta commerciale per comparti degradati o in ritardo di sviluppo,
- 2) riconversione di strutture commerciali esistenti con interventi di integrazione funzionale e di cooperazione con la rete del commercio locale;
- 3) ristrutturazione e ammodernamento di aree commerciali con presenza di più insediamenti della grande e della media distribuzione che nel loro complesso determinano addensamenti commerciali non strutturati unitariamente e non integrati al contesto (parchi commerciali di fatto);
- 4) qualificazione dell'offerta commerciale di tutte le tipologie di vendita con particolare attenzione alla loro integrazione nel contesto commerciale, territoriale e ambientale;
- 5) localizzazione della media distribuzione in aree a forte



Legale

# L'Informatore

gennaio 2007

In primo piano

densità abitativa all'interno dei progetti di riqualificazione integrata degli spazi urbani e con funzione di traino dello sviluppo commerciale locale di vicinato.

La Regione ha adottato con il nuovo Programma una politica di contenimento della grande distribuzione, prevedendo che i nuovi progetti potranno ricevere l'assenso degli organi regionali soltanto dopo un'attenta analisi della sussistenza delle condizioni di compatibilità (nel senso sopra specificato) nonché della sostenibilità (socio-economica, ambientale, urbanistico-territoriale) dell'intervento.

Nuovo rispetto al sistema precedente, è il concetto della sostenibilità, che consiste in un insieme di misure mitigative (es.

valorizzazione dei prodotti tipici, accordi di approvvigionamento e di distribuzione con gli esercizi commerciali di vicinato, impegno al contenimento dei prezzi dai primi anni di avvio dell'attività) che l'operatore dovrà in ogni caso attuare a favore del sistema economico del bacino interessato.

Non può sottacersi che la reale efficacia del programma, i cui obiettivi generali risultano assolutamente condivisibili, sarà determinata dalle disposizioni attuative di cui si darà pronta informazione.

Il testo in commento, è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.infopoint.it/pdf/2006/03423.pdf>

## Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico

Si segnalano alcuni chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.

Il testo integrale di tali determinazioni è rinvenibile sul sito internet del ministero al seguente indirizzo:

[http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf\\_upload/documenti/phphtBcG5.pdf](http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf_upload/documenti/phphtBcG5.pdf)

**Pubblici esercizi. Esercizio congiunto di attività di somministrazione e di trattenimento e svago.** Nel caso in cui l'esercente intenda esercitare congiuntamente le attività di somministrazione e di trattenimento e svago è necessario che il richiedente dichiari quale sia l'attività prevalente in quanto, a seconda della prevalenza, sono distinte sia le tipologie di esercizio che le procedure relative all'attivazione. La legge n. 287/91 individua infatti due tipologie di esercizi nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago:

1. quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), nella quale è prevalente l'attività di somministrazione;

2. quella di cui all'art. 3, comma 6, lett. d), nella quale è prevalente, invece, l'attività di trattenimento e svago (Risoluzione Mse del 11/8/2006 prot. n. 0007383).

**Destinazione d'uso dei locali.** In un locale può essere esercitata esclusivamente l'attività corrispondente alla tipologia ammessa. L'art. 3, comma 7 della legge 287/1991, infatti prevede che: "(...) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienicosanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate (...)" (Risoluzione Mse del 11/8/2006 prot. n. 0007384).

## Leggi e provvedimenti

**Pubblici esercizi e attività commerciali. Requisiti professionali.** La risoluzione ministeriale ribadisce quanto già precisato nella circolare Mse n. 3603/C del 28 settembre 2006, esplicativa degli artt. 3, 4 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, nella quale veniva evidenziato come, nonostante la soppressione del Registro esercenti il commercio a far data dal 4 luglio 2006, ai fini dell'accesso all'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, resta obbligatorio il possesso dei requisiti professionali.

Per quanto riguarda l'attività di vendita per il settore alimentare i requisiti professionali sono rappresentati dalla frequenza del corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione e dalla pratica professionale (mentre il requisito dell'iscrizione al Rec nell'ultimo quinquennio previsto dalla lett. c) dell'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/98 è venuto meno a far data dal 24 aprile 2004; per la somministrazione, i requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività sono la frequenza di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver la c.d. "pratica professionale" (il possesso del titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore, che prima dava accesso all'esame, non viene invece più considerato quale requisito professionale a seguito dell'eliminazione dell'esame stesso).

Per effetto delle nuove disposizioni, la verifica del possesso e della validità dei requisiti professionali ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è competenza dei comuni, ai quali, pertanto, spetta l'onere di attivare tutte le procedure necessarie alla verifica secondo le disposizioni vigenti, in caso di istanze, dichiarazioni di inizio di attività o comunicazioni che riguardino il settore della somministrazione di alimenti e bevande (Risoluzione Mse del 27/9/2006 prot. n.0008408).

**Cancellazione dal Rec.** Il ministero, nel confermare la soppressione del Rec a far data dal 4 luglio 2006, afferma che le Camere di commercio non possono proseguire l'iter procedu-



Legale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

rale - già avviato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 - relativo alla cancellazione di un soggetto dal Rec, ma devono limitarsi a trasmettere la documentazione al comune competente per territorio (Risoluzione Mse del 3/10/2006 prot. n.0008569).

**Reati contro la sanità pubblica.** I reati puniti dall'art. 5 della legge n. 283/1962, così come quelli di cui agli artt. 6, 9 e 13 della medesima legge rientrano tra quelli contro la sanità pubblica di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) della legge 287/1991 (Risoluzione Mse del 3/10/2006 prot. n. 0008569.).

**Produttori agricoli. Mercato agricolo.** Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'imprenditore agricolo può esercitare la vendita dei propri prodotti agricoli, oltre che sul proprio fondo, anche su aree private delle quali abbia la disponibilità, senza l'obbligo di alcuna comunicazione. Nel caso in cui l'attività sia, invece, esercitata su area pubblica, essa è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alle disposizioni regionali emanate in materia, nonché alle disposizioni comunali relative all'individuazione delle aree, all'istituzione dei mercati e all'assegnazione dei posteggi (Risoluzione Mse del 3/10/2006 prot. n. 0008568).

**Pubblici esercizi e attività commerciali. Fallimento.** Il Dlgs 5/2006, recante la riforma delle procedure concorsuali e che ha abrogato il pubblico registro dei falliti, non ha efficacia retroattiva. Di conseguenza, gli effetti delle sentenze dichiarative di fallimento già intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto (16 gennaio 2006) continuano ad applicarsi secondo quanto indicato dalla precedente disciplina, anche per ciò che attiene ai procedimenti per la cessazione delle incapacità civili stabilite dalla legge (Risoluzione Mse del 6/10/2006 prot. n. 0008658).

**Pubblici esercizi e attività commerciali. Corsi abilitanti.** Per quanto concerne la valenza dei corsi abilitanti, le disposizioni della legge n. 248/2006 non comportano conseguenze sulla validità di quelli frequentati, né sul contenuto di quelli che gli enti territoriali regionali dovranno autorizzare (Risoluzione Mse del 6/10/2006 prot. n.0008659).

**Pubblici esercizi. Parametri numerici.** Il principio di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 non riguarda la determinazione dei parametri numerici previsti per il rilascio delle autorizzazioni, relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287; ma, facendo espresso richiamo alle quote di mercato e al volume di vendite, non può che riferirsi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo n. 114/98.

Il mantenimento dei parametri numerici si evince anche da quanto sostenuto nella circolare n. 3603 del 28 settembre 2006, nella quale al punto 11.1 il ministero ha richiamato espressamente l'attuale vigenza della programmazione mediante appositi "atti", per tale intendendo la predisposizione da parte dei comuni dei parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere, a), b) c) e d) della legge 287/91. Inoltre, al punto 9.3 della citata circolare, nel richiamare l'art. 2 della legge n. 25/96, ha

altresi assicurato la vigenza del metodo di programmazione basato sui parametri, in quanto ha precisato che l'unico effetto delle nuove disposizioni sul comma 1 del medesimo art. 2 è quello dell'eliminazione del "conforme parere delle commissioni previste dell'art. 6", soppresse dall'art. 11, comma 1 della legge n. 248 (Risoluzione Mse del 10/10/2006 prot. n. 0008791).

**Pubblici esercizi. Commissioni provinciali.** Per quanto riguarda le commissioni provinciali istituite negli ambiti territoriali in cui è vigente una disposizione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, queste continueranno ad operare fino a che la Regione non provvederà ad adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui alla citata legge n. 248 e, cioè, entro il 1° gennaio 2007.

L'articolo 11, comma 1, della legge n. 248/2006, si riferisce infatti solo agli ambiti territoriali nei quali è ancora vigente la legge statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n. 287), in quanto la norma fa esplicito riferimento alle commissioni istituite dall'art. 6 della legge 287/1991 (Risoluzione Mse del 13/10/2006 prot. n. 0008864).

**Circoli privati.** Il Dpr n. 235/2001, che regola il procedimento per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, non prevede alcuna disposizione che imponga di consumare all'interno dei locali del circolo le bevande acquistate.

Di conseguenza, il ministero non ritiene che possa legittimamente sostenersi il divieto di consumare una bevanda acquistata all'interno del circolo, in piedi, sulla pubblica via.

Solo in particolari circostanze, tendenzialmente derivanti da motivi di ordine pubblico, l'autorità di pubblica sicurezza, nella persona del prefetto, può, con ordinanza, vietare la vendita di bevande alcoliche e in taluni casi anche di vetro, per un determinato e limitato periodo di tempo, legato allo svolgimento di un evento particolare (Risoluzione Mse del 13/10/2006 prot. n.0008868).

## Segnalazione dell'Antitrust sulle disposizioni regionali della Lombardia e dell'Umbria relative alla vendita dei farmaci negli esercizi commerciali

Con la legge 4 agosto 2006, n. 248, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", di conversione con modifiche del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è stata resa possibile la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescri-



Legale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi e provvedimenti

zione medica (cd. farmaci Sop), oltre che nelle farmacie, negli esercizi commerciali.

L'articolo 5 della legge 248/06 e la circolare applicativa n. 3 del 3 ottobre 2006 in materia di farmaci emanata dal ministero della Salute, ha previsto, infatti, che questi prodotti possano essere venduti durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Le Regioni Umbria e Lombardia hanno emanato disposizioni che regolano la vendita al dettaglio dei farmaci che sono, rispettivamente, la delibera della giunta regionale dell'Umbria n. 1846 del 30 ottobre 2006 relativa all'Art. 5 Dl 223/06 convertito md.ni L. 248/06. Disciplina vendita farmaci da banco o automedicazione e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali" e la delibera della giunta regionale della Lombardia n. VIII/3271 del 4 ottobre 2006, recante "Indicazioni in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali".

Alcune previsioni formulate da queste due Regioni hanno provocato una segnalazione al Parlamento ed al Governo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in quanto non ritenute in linea con le disposizioni della legge n. 248/06 che prevedono solamente di subordinare la vendita di farmaci Sop all'esistenza di un reparto dedicato e alla presenza di un farmacista.

Si tratta in dettaglio:

- della regolamentazione della Regione Lombardia laddove prevede che il reparto adibito alla vendita dei farmaci sia separato, tramite parete o vetrata, dalla restante parte del punto vendita, e che lo stesso abbia un magazzino contiguo, nonché una cassa e un fax dedicati;
- delle disposizioni della Regione Umbria che prevedono che il reparto dedicato ai farmaci sia inaccessibile al cliente nel caso in cui il farmacista sia assente, che sia dotato di un fax dedicato, nonché di una cassa dedicata.

L'Autorità ha ritenuto queste disposizioni ingiustificatamente restrittive della concorrenza tra gli esercizi abilitati alla vendita dei farmaci Sop eccedendo la normativa di riferimento (art 5 legge 248/06).

In particolare, per quanto riguarda la Lombardia, l'anticoncorrenzialità insita nell'obbligo di separazione del reparto tramite parete o vetrata e nella contiguità del magazzino con il reparto è da rilevarsi nell'aumento dei costi derivante per l'impresa dall'assunzione dei predetti oneri, costi difficilmente sostenibili dagli esercizi commerciali di minori dimensioni, quali, ad esempio, le parafarmacie, le sanitarie di piccole-medie dimensioni, le erboristerie.

Questo si potrebbe tradurre da un lato in una barriera all'accesso per gli esercizi più piccoli che costretti ad una spesa significativa per adeguare le loro strutture (magazzini- vetrata) ridurrebbero "ingiustificatamente la pressione concorrenziale che i nuovi esercizi commerciali potrebbero esercitare nei confronti dei soggetti già operanti nel mercato, cioè le farmacie".

Quanto poi alla necessità di provvedere alla realizzazione di un apposito magazzino per il reparto di medicinali, l'Autorità richiama le disposizioni previste al paragrafo 6 della circolare del ministero della Salute in cui è chiaramente specificato che l'esistenza di un magazzino del reparto sia un fatto meramente eventuale, che il magazzino può essere annesso al locale di vendita e non contiguo al reparto ed, in ogni caso, ciò che rileva è soltanto che nell'eventuale magazzino annesso siano rispettate tutte le norme in vigore in materia di conservazione dei farmaci.

Analoghe considerazioni valgono anche per le disposizioni dell'Umbria a cui si aggiunge la valutazione da parte dell'Antitrust dell'inutilità di aver previsto l'inaccessibilità del reparto alla clientela in assenza del farmacista e la sussistenza di una cassa appositamente dedicata al reparto, dal momento che la vendita dei farmaci non è consentita in assenza del farmacista la cui presenza deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio.

In merito alle evidenziate questioni, l'Autorità richiama quanto disposto all'interno della circolare del ministero della Salute e cioè che "per apposito reparto deve intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, che può poi assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita. Può trattarsi di un apposito corner oppure di un singolo scaffale o anche di una parte di uno scaffale, purché gli spazi siano chiaramente separati in modo da escludere la commistione con altri tipi di prodotti. Infine, devono essere rispettate tutte le norme in vigore in materia di conservazione dei farmaci, sia nel locale di vendita che nell'eventuale magazzino annesso, ivi compresa la necessità di stoccaggio separato da altri prodotti".


Effettuate queste considerazioni, l'Autorità, ha invitato le Regioni Umbria e Lombardia a riesaminare le previsioni "anticoncorrenziali" contenute nelle citate delibere, nonché, ad adeguarle alle osservazioni espresse.

## Progetto di legge in materia di orari degli esercizi commerciali

Si informa che la giunta regionale, nella seduta del 15 novembre 2006, ha approvato la proposta di progetto di legge n. 3496 "Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali" che si allega per opportuna conoscenza.

In proposito si evidenziano le principali modifiche inserite nella proposta in oggetto, rispetto all'ultima bozza completata dalla Dg Commercio:

- La qualifica di ambiti territoriali a forte attrattività, è estesa a tutti i 18 laghi lombardi individuati nell'Allegato A della Lr 12/2005 "Legge per il Governo del Territorio"; la ridetta qualifica non è più limitata, quindi, ai comuni rivieraschi dei pre-



Legale

# L'Informatore

gennaio 2007

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

cedenti 6 laghi (Maggiore, Lario, Iseo, Garda, Ceresio/Lugano e di Varese) ma ricomprende, altresì, i comuni rivieraschi dei laghi di: Monate (VA), Comabbio (VA), Annone (LC), Garlate (LC), Pusiano (CO), di Segrino (CO), Montorfano (CO), Alserio (CO), Endine (BG), Idro (BS), Mezzola (SO) e i Laghi di Mantova.

- In tema di sanzione per la violazione alla disciplina degli orari, è stata eliminata la previsione secondo cui la reiterazione di tale violazione opera anche nel caso di pagamento

di sanzione in misura ridotta.

- È esteso a tutti i comuni il divieto di apertura al pubblico in specifiche giornate domenicali o festive (1° gennaio; Pasqua; 1° maggio; 15 agosto; 26 dicembre); nella bozza precedente, detto divieto era limitato ai comuni riconosciuti come ambienti territoriali a forte attrattività.

- Gli incentivi, da parte della Regione Lombardia, riguarderanno anche le iniziative a cui partecipano le piccole e medie imprese commerciali.

## Varie

### Conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro Attuazione della direttiva 2003/38/Ce Modifica alla direttiva 78/660/Cee Dlgs n. 285 del 7/11/2006

Sulla Gu n. 276, del 27/11/2006, è stato pubblicato il decreto legislativo 7/11/2006, n. 285, relativo all'argomento in oggetto.

Col provvedimento in parola sono state apportate le seguenti modifiche:

All'art. 2435-bis c.c., relativo al bilancio in forma abbreviata, al primo comma, al numero 1), le parole "3.125.000 euro" sono sostituite da "3.650.000 euro".

Al numero 2), le parole "6.250.000 euro" sono sostituite da "7.300.000 euro".

All'art. 27, comma 1, del Dlgs 127/1992, concernente i casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, alla lettera a), le parole "12.500.000 euro" sono sostituite da "14.600.000 euro".

Alla lettera b), le parole "25.000.000 euro" sono sostituite da "29.200.000 euro".

Si pubblica il testo del decreto in esame.

► DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 285. **Attuazione della direttiva 2003/38/Ce, che modifica la direttiva 78/660/Cee, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.**

#### Articolo 1

*Modifiche all'articolo 2435-bis del Codice civile*

1. All'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) le parole: «3.125.000 euro» sono sostituite

dalle seguenti: «3.650.000 euro»;

b) al numero 2) le parole: «6.250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.300.000 euro».

Nota all'art. 1:

Si riporta il testo vigente dell'art. 2435-bis del Codice civile, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E dei passivi può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3;  
voci B9(c), B9(d), B9(e);  
voci B10(a), B10(b), B10(c);  
voci C16(b) e C16(c);  
voci D18(a), D18(b), D18(c);  
voci D19(a), D19(b), D19(c).

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'art. 2427-bis; le indicazioni richieste dal nume-



**Legale**

**l'Informatore**

gennaio 2007

**Varie**

ro 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

## **Articolo 2**

*Modifiche all'articolo 27  
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.600.000 euro»;

b) alla lettera b) le parole: «25.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «29.200.000 euro».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Nota all'art. 2:

Si riporta il testo vigente dell'art. 27, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Attuazione delle direttive n. 78/660/Cee e 83/349/Cee in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L 26 marzo 1990, n. 69 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 aprile 1991, n. 90 supplemento ordinario), come modificato dal presente decreto:

«Art. 27 (Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato). - 1. Non sono soggette all'obbligo indicato

nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 14.600.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 29.200.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

4. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

gennaio 2007

## In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Lr n. 36/88: incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive - Attivo il Titolo IV. Concessione di contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi a imprese turistiche. . . . . **Pag. 61**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Bando efficienza e innovazione energetica nelle imprese . . . . . **Pag. 62**
- ▶ Bando innovazione per la competitività **Pag. 62**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale . . . . . **Pag. 62**
- ▶ Progetto Saturno - Bando integrato Azioni 1, 2, 3. . . . . **Pag. 62**

## IN PRIMO PIANO

### Incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive

#### Attivo il Titolo IV Lr n. 36/88 Concessione di contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi a imprese turistiche

#### Interventi ammissibili

La misura consiste nella concessione di contributi in conto capitale per l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi dagli Istituti di credito convenzionati con la Regione Lombardia per:

A. Acquisto, costruzione, ricostruzione, adattamento, completamento ed ammodernamento di immobili da destinarsi ad uso di albergo, motel, villaggi-albergo,

residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, rifugi alpini, ostelli per la gioventù locali di ristoro sulle piste da sci o all'arrivo degli impianti di risalita;

B. acquisto, costruzione, ricostruzione, adattamento, completamento ed ammodernamento di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistico-ricettiva;

C. acquisto di attrezzature per servizi centralizzati e di nuove tecnologie per la gestione di della tipologie strutturali di cui alle precedenti lett. A) e B).

Non sono ammissibili interventi che riguardano le seguenti strutture:

- affittacamere
- agriturismo
- bed and breakfast
- case per vacanza.

#### Spese oggetto di finanziamento:

- opere edili- murarie ed impiantistica;
- mezzi tecnologici innovativi atti al miglioramento del servizio offerto dalle strutture ricettive, con esclusione dei beni mobili;
- acquisto immobili ;

Non risulta ammissibile l'acquisto di aree.

Per gli interventi comportanti variante urbanistica, dovranno essere applicate le procedure previste dall'articolo 95 della Lr n. 12/05 che detta disposizioni generali di raccordo con leggi regionali di finanziamento.

#### Beneficiari

Possono usufruirne piccole e medie imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese, in quanto soggetti proprietari dei beni oggetto degli interventi o gestori dei beni stessi, previa autorizzazione ad eseguire i lavori da parte dei proprietari e consenso all'apposizione del vincolo da parte degli stessi (per tutta la durata del mutuo con un minimo di dieci anni).

#### Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda va presentata utilizzando il modello di seguito allegato a Regione Lombardia Direzione generale industria, Pmi e Cooperazione unità organizzativa cooperazione, imprese turistiche, nuova impresa, via Taramelli 20 20124 Milano e all'Istituto di credito convenzionato.

Per potere accedere al finanziamento è necessario che i lavori non siano iniziati al momento della presentazione della domanda.

La misura è a sportello: le domande saranno ammissibili sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### Informazioni:

Giuditta Muzzi

Tel. 02.67656251

e-mail: giuditta\_muzzi@regione.lombardia.it

BANDI E FINANZIAMENTI



## Bandi e finanziamenti

### **Bando Efficienza e innovazione energetica nelle imprese Scadenza 31 gennaio**

Nel quadro dell'accordo di programma tra la Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, aperto l'asse di intervento n° 3 "Promozione del territorio e ambiente" diretta a promuovere l'efficienza e l'innovazione energetica nelle imprese mediante la realizzazione di impianti solari per la produzione di acqua e aria calda nelle imprese lombarde. Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese (comprese le imprese artigiane), singole o aggregate, con sede operativa in Lombardia ed iscritte al Registro imprese delle Cciaa lombarde alle quali è riconosciuto un contributo pari al 50% dei costi ammissibili di realizzazione dell'impianto con un tetto massimo di 100.000 euro erogabili per impresa. Le domande possono essere presentate dal 1° dicembre 2006.

### **Bando Innovazione per la competitività Scadenze: Misura A 24 gennaio 2007 Misure B1 e B2 fino ad esaurimento fondi**

Nel quadro dell'accordo di programma tra la Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, aperto l'asse di intervento n° 1 "Innovazione" diretta a favorire i processi di innovazione per la competitività delle micro, piccole e medie imprese (Pmi). Il bando attiva due tipologie di misure: A) sostegno a progetti di innovazione e di aggregazione d'impresa; B) sostegno alla brevettazione internazionale e all'assistenza e consulenza tecnologica. Sono soggetti beneficiari le micro, Pmi, singole o aggregate, di ogni settore economico con sede operativa in Lombardia. Sono concessi contributi a fondo perduto pari al 40% dell'investimento (max 40.000€) per la misura 1; al 50% dell'investimento (max 70.000€/14.000€) per la misura B1; e voucher a copertura del 50% dell'investimento (max 7.500€) per la misura B2. Le domande possono essere presentate su tutte le misure a partire dal 16 dicembre 2006.

# **L'Informatore**

gennaio 2007

## **Finanziamenti**

### **Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale Scadenza 31 gennaio**

È aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 provvedano, per un importo compreso tra 25.000 euro e 300.000,00 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale sociale; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versamento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell'abbattimento di 1,5 punti (elevato a 2,25 punti in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento bancario garantito dai consorzi/cooperative fidi.

### **Progetto Saturno**

Pubblicato il Bando integrato Azioni 1 - 2 - 3 "Azioni congiunte per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e lavoro autonomo" del Progetto di sovvenzione globale "Saturno - Promuovere e sviluppare l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete", promosso e cofinanziato da Regione Lombardia, ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Fondo sociale europeo, realizzato da Camere di commercio lombarde e Unioncamere Lombardia. Il bando è rivolto ad aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi e nuove imprese e nuovi lavoratori autonomi con non più di 2 anni di attività domiciliati o residenti o operative in Lombardia.

Azione 1: Diffusione della cultura imprenditoriale.

Azione 2: Supporto all'avvio di nuove imprese.

Azione 3: Aiuti alla creazione d'impresa e all'auto-impiego.

L'aiuto concedibile consiste in voucher di orientamento/assistenza presso gli enti accreditati con la Regione Lombardia - web: [www.saturno.lombardia.it](http://www.saturno.lombardia.it) - (Azioni 1-3); e contributi in conto capitale a fondo perduto pari al 70% degli investimenti immateriali fino al max di 15.00€ per ogni impresa; 10.000€ per ogni lavoratore autonomo (Azione 2).



Formazione

## Indice

### PRIMO PIANO

► Fondo Fondir. Nuove opportunità di finanziamento ..... **Pag. 63**

**IN  
PRIMO  
PIANO**

### Fondo Fondir Nuove opportunità di finanziamento

A partire dal 15 dicembre è disponibile sul sito [www.fondir.it](http://www.fondir.it) il nuovo avviso Fondir 2/06 e la relativa modulistica per la presentazione di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali rivolti ai dirigenti delle imprese del Terziario.

Potranno accedere alle risorse - che ammontano a € 6.000.000,00 - le imprese che hanno aderito a Fondir entro il 16 dicembre 2006, allegando alla documentazione copia del DM 10/02 da cui si evince la data di adesione al fondo. ▼

I Piani formativi possono essere presentati dall'impresa la quale potrà affidare la realizzazione dell'attività formativa ad un organismo di formazione accreditato o certificato oppure

quest'ultimo può direttamente presentare ed attuare il Piano su delega dell'azienda.

I Piani denominati settoriali e territoriali, che si strutturano attraverso la capacità propria del sistema associativo di stimolare, raccogliere e organizzare le esigenze di formazione di dirigenti provenienti da realtà aziendali diverse ma operanti nello stesso settore economico o nello stesso territorio, possono essere presentati anche dalle associazioni di categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo nonché dagli organismi bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo e/o dalle organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate. L'impresa ha inoltre l'opportunità di predisporre un progetto anche per un solo dirigente (cosiddetto progetto individuale) che verrà comunque inserito nella tipologia dei Piani aziendali; a tal fine dovrà riportare sul formulario i contenuti formativi relativi al/ai corsi scelti sulla base di cataloghi predisposti da università o da organismi di formazione accreditati o certificati (tra questi anche le strutture formative collegate all'Unione Regionale Lombarda, come ad esempio la Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni) ed indicare la struttura presso la quale si svolgerà il corso.

Il contributo concesso da Fondir per ogni Piano aziendale è pari a un massimo di 80.000 , mentre i Piani settoriali/territoriali non potranno superare l'importo di 100.000 . In entrambi i casi, il costo/ora allievo è fissato in 90,00 , mentre nell'ipotesi di progetti individuali tale parametro è pari a 100,00 .

In tutti i casi il singolo dirigente in formazione potrà partecipare ad attività formative per un valore massimo di 5.000 . Ogni soggetto presentatore potrà presentare non più di due Piani formativi.

I Piani, predisposti compilando le apposite sezioni riprodotte nel sito, vengono inoltrati on line a Fondir, mentre la documentazione in originale, corredata dell'Accordo sottoscritto dalle Parti sociali, dovrà pervenire al Fondo - Fondir Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma - a partire 1° febbraio 2007 e l'Avviso resterà in vigore fino al 20 maggio 2007.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando al numero 02.76.39.28.17.

FORMAZIONE



**Commercio estero**

## **Indice**

### **IN PRIMO PIANO**

- ▶ Certificati di origine preferenziali (FORM A, EUR 1, ATR) riconosciuti irregolari a posteriori. Conseguenze per l'importatore - Possibilità di far valere la buona fede con il ricorso all'art. 220 del Codice doganale. . . . . **Pag. 65**

### **LEGISLAZIONE NAZIONALE**

- ▶ Applicazione del regolamento (Ce) n. 837/2005. . . . . **Pag. 67**
- ▶ Agenzia delle Dogane - Comunicato stampa - Emanata la circolare esplicativa dei protocolli di origine Pan euro-mediterranei (a disposizione presso la Direzione Commercio Estero) **Pag. 67**
- ▶ Agenzia delle Dogane - prot. n. 6209 dell'8 novembre 2006 - Regime di perfezionamento passivo - Decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale Ce-Turchia del 26.9.2006 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione Ce-Turchia (a disposizione presso la Direzione Commercio Estero). . . . . **Pag. 68**

### **LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

- ▶ Franchigie applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale . . . . . **Pag. 68**
- ▶ Esenzioni relative alle applicazioni del piombo o del cadmio . . . . . **Pag. 70**
- ▶ Modifiche alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune . . . . . **Pag. 71**
- ▶ Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro da Cina e Ucraina. . . . . **Pag. 71**

## **la buona fede con il ricorso all'art. 220 del Codice doganale**

Le disposizioni comunitarie relative all'origine preferenziale delle merci stabiliscono le regole che debbono essere soddisfatte dall'esportatore del paese beneficiario perché le merci possano acquisire questa origine particolare e beneficiare quindi delle misure tariffarie preferenziali (esenzione o riduzione dei dazi).

Non è di per sé la provenienza geografica a determinare l'origine preferenziale del prodotto importato: l'origine preferenziale del prodotto importato dipende dal luogo di produzione o dai processi di lavorazione che subisce la merce nel paese di esportazione beneficiario delle preferenze. Ad esempio: il produttore del Bangladesh non ha diritto al certificato di origine preferenziale se confeziona camicie con tessuto importato da paesi terzi. Le norme comunitarie prevedono infatti che la lavorazione "sufficiente" debba partire dal filato.

Solo dalla Turchia il certificato di origine preferenziale Atr, può essere rilasciato anche se i prodotti provenienti da paesi terzi non abbiano subito lavorazioni. È sufficiente che abbiano assolto i dazi doganali in Turchia. ▼

Le regole da rispettare possono essere distinte in tre categorie:

- Quelle adottate autonomamente dalla Ce nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (Reg. Ce n° 980 del 27/06/2005)
- Quelle adottate, pure autonomamente, nei confronti dei territori di Gaza e Cisgiordania, Repubblica di Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Ceuta e Melilla, Albania (Reg. Ce n° 1602/2000)
- Quelle contemplate in accordi particolari che si applicano a numerosi paesi quali: Efta (Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein), Isole Faeroer, Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Israele. Paesi Acp e Paesi Ptom (Stati Africani dei Carabi e del Pacifico, Paesi e territori d'Oltremare)

La certificazione dell'origine preferenziale avviene con il rilascio di certificati di origine preferenziale da parte dell'autorità del paese esportatore:

**IN PRIMO PIANO**

**Certificati di origine preferenziali (FORM A, EUR 1, ATR) riconosciuti irregolari a posteriori**

**Conseguenze per l'importatore  
Possibilità di far valere**



## Commercio estero

# L'Informatore

gennaio 2007

## In primo piano

- Form A per i paesi in via di sviluppo
- Eur 1 per tutti gli altri paesi eccetto la Turchia
- Atr solo per gli scambi con la Turchia

In molti casi, le dogane hanno successivamente accertato che certificati di origine autentici, cioè regolarmente emessi dalle autorità dei paesi esportatori, che avevano consentito all'atto dell'importazione nella comunità di fruire di una preferenza tariffaria (esenzione o riduzione dei dazi) erano risultati irregolari perché non erano state rispettate le regole di origine.

Sulla base di quanto riscontrato, le dogane procedono al recupero dei diritti a carico dell'importatore, che di fatto diventa responsabile del comportamento irregolare o fraudolento dell'esportatore o anche dell'autorità del paese esportatore.

### Conseguenze - Specificità del sistema sanzionatorio italiano

In Italia il riscontro a posteriori delle irregolarità dei certificati di origine preferenziali porta non solo al recupero dei dazi non debitamente assolti, ma molto spesso anche all'applicazione di pesanti sanzioni amministrative (pene pecuniarie) previste dall'art. 303 del Testo unico delle leggi doganali. In passato, addirittura, importatori in buona fede sono stati denunciati penalmente per contrabbando, falso ideologico e infrazione della legge Iva; per gli stessi, anche se poi prosciolti in istruttoria, le conseguenze sono state devastanti sotto il profilo dell'immagine.

A prescindere dalle denunce penali oggi a carico solo degli importatori consapevoli delle irregolarità, anche l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte di molti uffici doganali non è condivisibile, perché mentre la quantità, la qualità ed il valore sono elementi che l'importatore è tenuto a conoscere per il fatto stesso dell'acquisto, non può essere fatto carico allo stesso del comportamento del venditore che fornisce fraudolente informazioni sull'origine o dell'autorità del paese esportatore che rilascia il certificato.

### Possibilità di far valere la buona fede dell'importatore

In passato la Commissione europea, con molteplici decisioni, aveva sempre negato la possibilità di accordare rimborsi, sgravi o non recuperi a posteriori per l'importazione di prodotti scortati da certificati di origine preferenziali, ufficialmente emessi dalle autorità del Paese esportatore e successivamente dichiarati o riconosciuti irregolarmente emessi.

Il problema della mancata tutela della buona fede degli importatori, a partire dal 1997, era stato ripetutamente evidenziato anche dall'Aice (Associazione italiana commercio estero), sia a Bruxelles che a Roma.

Un primo risultato è stato ottenuto con la modifica dell'art.

220 del Codice doganale comunitario nel senso di accogliere con maggiore liberalità gli argomenti degli operatori/importatori fondati sulla buona fede e sull'affidamento legittimo (Guce L 208 del 20/7/2000)

Nel corso del 2001, il tribunale della Comunità europea ha in diversi casi riconosciuto la buona fede degli importatori concedendo rimborsi o sgravi prima negati dalla Commissione e la Commissione stessa ha precisato in un documento, diretto alle dogane comunitarie, che la pronuncia del Tribunale europeo è idonea a produrre effetti anche in casi analoghi (televisori dalla Turchia, tonno lavorato dalla Turchia, tessuti del Bangladesh ecc.).

### Conclusione

L'articolo 220 del Codice doganale comunitario, esenta da responsabilità l'operatore in buona fede in casi circoscritti:


- "Il rilascio del certificato di origine preferenziale che si riveli inesatto, costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto solo se le autorità del Paese esportatore che rilasciano il certificato erano informate o avrebbero dovuto ragionevolmente essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale."

- "La buona fede" del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale".

- il debitore non può invocare la buona fede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario. È il caso ad esempio dei prodotti tessili dal Bangladesh per i quali, a partire dal 5/4/1997, data di pubblicazione dell'avviso sulla Guce, la buona fede non può essere invocata.

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che l'analisi delle condizioni giuridiche che determinano l'origine preferenziale devono essere tenute sempre presenti dagli importatori. Non tener presente queste regole, espone l'importatore a gravi rischi anche a distanza di qualche anno dall'operazione di importazione, sia per quanto riguarda il recupero dei dazi, che di pesanti sanzioni amministrative e talvolta penali da cui non sempre è agevole difendersi.

Le richieste di rimborso o sgravio devono essere tempestivamente presentate, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data della comunicazione doganale ai debitori dei predetti dazi.



Commercio estero

## Applicazione del regolamento (Ce) n. 837/2005

► COMUNICAZIONE Agenzia delle Dogane del 31/10/06. Applicazione del regolamento (Ce) n. 837/2005

In ottemperanza a quanto disposto con il regolamento (Ce) n. 837/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2007 non saranno più accettate dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata a transito rese per iscritto, in procedura ordinaria di accertamento. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse obbligatoriamente per via telematica mediante l'utilizzo del messaggio B3, firmato digitalmente.

In tale obbligo sono comprese le dichiarazioni relative a movimentazioni di merci attualmente effettuate sulla base del documento di trasporto, secondo la procedura del Dm n. 254/94. Gli operatori interessati sono invitati ad adeguare allo scopo i propri sistemi informatici e a richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne fossero già in possesso, le credenziali per la firma digitale.

A decorrere dal 1° novembre p.v. saranno disponibili in ambiente di addestramento le applicazioni aggiornate per consentire l'invio di messaggi B3 firmati digitalmente. Al riguardo, gli operatori interessati sono invitati a sperimentare tale funzionalità.

### Rettifiche

Rettifica della direttiva 93/68/Cee del Consiglio del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/Cee (recipienti semplici a pressione), 88/378/Cee (sicurezza dei giocattoli), 89/106/Cee (prodotti da costruzione), 89/336/Cee (compatibilità elettromagnetica), 89/392/Cee (macchine), 89/686/Cee (dispositivi di protezione individuale), 90/384/Cee (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/Cee (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/Cee (apparecchi a gas), 91/263/Cee (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/Cee (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/Cee (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione). (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 220 del 30 agosto 1993).

A pagina 21, articolo 13, punto 4 (con riguardo all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 73/23/Cee):

anziché: "1. La marcatura Ce di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, in alternativa, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.",

leggi: "1. La marcatura Ce di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile."

# L'Informatore

gennaio 2007

## Legislazione nazionale

## Agenzia delle Dogane Circolare esplicativa dei protocolli di origine Pan euro-mediterranei

► COMUNICATO STAMPA Agenzia delle Dogane del 1° dicembre 2006.

L'Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la circolare n. 44/D del 1° dicembre 2006 con oggetto "Origine preferenziale - Applicazione dei nuovi Protocolli origine Pan Euro-mediterranei".

Il documento fornisce istruzioni interpretative ed applicative sui nuovi protocolli "origine" Pan euro mediterranei che stanno sostituendo progressivamente quelli già esistenti con i Paesi Pan europei e con i singoli Stati del Mediterraneo.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 si stabilì di realizzare entro il 2010, una zona di libero scambio contenente norme sull'origine identiche a quelle degli Accordi Pan europei già esistenti.

È stato così introdotto il criterio della cosiddetta geometria variabile che consente di mantenere per taluni specifici Accordi i vantaggi derivanti dall'applicazione della regola del cumulo totale e del rimborso totale e, nel contempo, di applicare alternativamente in taluni casi particolari, la regola del cumulo diagonale a tutti i "prodotti originari" dei Paesi appartenenti all'area mediterranea di libero scambio Pan Euro.


A questo riguardo, al fine di consentire il funzionamento, sono state create due ulteriori prove di origine, il certificato Eur Med e la dichiarazione su fattura Eur Med che permetteranno, unitamente alle prove di origine già esistenti, il certificato Eur 1 e la dichiarazione su fattura, di poter garantire il trattamento dazionario preferenziale all'atto dell'importazione dei "prodotti originari" nei Paesi Pan Euro mediterranei.

In questo modo sarà possibile trasformare nell'area Pan Euro med materie prime originarie dei Paesi che abbiano già sottoscritto Accordi contenenti le nuove regole sull'origine Pan Euro med, contribuendo ad aumentare la concorrenzialità delle merci ottenute a seguito di lavorazioni e trasformazioni ed in generale i traffici commerciali.

Inoltre, la circolare medesima fornisce alcune interpretazioni sulla sopra citata normativa sia in base alle note esplicative ai Protocolli "origine" Pan Euro med, sia in riferimento ai lavori del Gruppo di lavoro Pan Euro med composto da tutti i Paesi Pan Euro mediterranei (Bulgaria, Svizzera compreso il Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Romania, Turchia, Isole Faeroer, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza (Palestina), Giordania, Siria e Libano).

Il testo integrale della circolare è disponibile sul sito internet dell'Agenzia: [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it) ed è a disposizione presso la Direzione commercio estero Unione.

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

# L'Informatore

gennaio 2007

## Legislazione nazionale

### Regime di perfezionamento passivo Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale Ce-Turchia

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane prot. n. 6209 dell'8/11/2006. **Regime di perfezionamento passivo - Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale Ce-Turchia del 26.9.2006 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del consiglio di associazione Ce-Turchia**

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L numero 265 del 26.9.2006 è stata pubblicata la decisione indicata in oggetto, che abrogando la decisione n. 1/2001 del 28 marzo 2001, sostituisce il precedente impianto normativo e detta nuove disposizioni di applicazione della decisione 1/95 del Consiglio di associazione Ce-Turchia del 22.12.1995.

In particolare, per quanto concerne le norme in materia di perfezionamento passivo disciplinate al titolo III, capo 2, della decisione 1/2006, l'art. 29 ha modificato le modalità di applicazione del metodo di tassazione della plusvalenza all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori. La modifica si è resa necessaria al fine di allineare le disposizioni in materia all'art. 591 del Reg.to Cee 2454/93, come modificato dal Reg.to Ce 833/2005 del 10.6.2005.

Si rammenta che, tale ultima norma, al fine di incentivare l'utilizzo di tale metodo di calcolo, di più facile utilizzo, rispetto al metodo di tassazione differenziale previsto dall'art. 151 del

Reg.to Cee 2913/92, ha soppresso il divieto di applicazione del metodo della plusvalenza, nel caso in cui la merce esportata in regime di perfezionamento passivo sia stata precedentemente immessa in libera pratica nella Comunità con un'aliquota di dazio pari a zero.

L'art. 591 ha previsto però, al fine di evitare abusi di tale metodo da parte degli operatori, una clausola di salvaguardia con la quale gli uffici, all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori, possono rifiutare l'applicazione del metodo della plusvalenza se hanno il sospetto che l'unico scopo per cui era stata immessa in libera pratica la merce, successivamente inviata in temporanea esportazione, era quello di poter usufruire, all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori, dell'esenzione parziale dei dazi di importazione calcolato sulle sole spese di perfezionamento, in pratica nelle sole ipotesi in cui si ravvisa un uso distorto del regime. Si richiamano, in proposito, le direttive impartite con nota prot. 3726 del 25.7.2005.

Pertanto, in applicazione dell'art. 29 sopra citato, le autorità doganali turche, all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori derivanti da operazioni di perfezionamento passivo effettuate nella Comunità, potranno applicare, in caso di richiesta dell'operatore, il metodo della tassazione della plusvalenza senza le limitazioni precedentemente previste, tenendo comunque conto di quanto stabilito dalla clausola di salvaguardia sopra citata, in perfetta analogia con quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria.

Si pregano codeste direzioni regionali di informare in proposito i dipendenti uffici affinché ne sia data adeguata diffusione all'utenza interessata.

Il testo integrale della Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale Ce-Turchia è a disposizione presso la Direzione commercio estero dell'Unione.

## Legislazione comunitaria

### Franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale

► DIRETTIVA 2006/79/Ce del Consiglio del 5 ottobre 2006. **Franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi.**

1. La direttiva 78/1035/Cee del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

2. Sarebbe opportuno esentare dalle imposte sulla cifra d'affari

e dalle imposizioni indirette interne l'importazione in piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi.


3. A questo riguardo per ragioni pratiche i limiti entro i quali si applica questa franchigia dovrebbero essere per quanto possibile uguali a quelli previsti per il regime comunitario sulle franchigie doganali dal regolamento (Cee) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

4. È necessario prevedere limiti particolari per alcuni prodotti a causa dell'alto livello di imposta al quale sono attualmente assoggettati negli Stati membri.

5. La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B.

### Articolo 1

1. Le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere



## Commercio estero

# L'Informatore

gennaio 2007

## Legislazione comunitaria

commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.

2. Ai sensi del paragrafo 1, si considerano come "piccole spedizioni prive di carattere commerciale" le spedizioni che nel contempo:

- a) presentano carattere occasionale;
- b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;
- c) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 Eur;
- d) sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

### Articolo 2

1. L'articolo 1 si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti:

- a) prodotti del tabacco:
  - i) 50 sigarette  
oppure
  - ii) 25 sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)  
oppure
  - iii) 10 sigari  
oppure
  - iv) 50 grammi di tabacco da fumo;
- b) alcol e bevande alcoliche:
  - i) bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol; alcole etilico non denaturato di 80% vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)  
oppure
  - ii) bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22% vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi; 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)  
oppure
  - iii) vini tranquilli: 2 litri;

- c) profumi: 50 grammi  
oppure  
acqua di toiletta: 1/4 di litro o 8 once;
- d) caffè: 500 grammi  
oppure  
estratti e essenze di caffè: 200 grammi;
- e) tè: 100 grammi  
oppure  
estratti e essenze di tè: 40 grammi.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1.

### Articolo 3

Le merci di cui all'articolo 2, che sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale, in quantità superiore alle quantità previste in tale articolo, sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia.

### Articolo 4

1. Il controvalore dell'euro in moneta nazionale da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è fissato una volta l'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio dell'importo in euro previsto all'articolo 1, paragrafo 2, purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 Eur.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo della franchigia in vigore al momento dell'adattamento annuo di cui al paragrafo 1, qualora la conversione dell'importo della franchigia espresso in euro comporti, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo 2, una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5%.


### Allegato I

#### Parte A - Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

Direttiva 78/1035/Cee del Consiglio (GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34)	
Direttiva 81/933/Cee del Consiglio (GU L 338 del 25.11.1981, pag. 24)	limitatamente all'articolo 2
Direttiva 85/576/Cee del Consiglio (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 30)	

#### Parte B - Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 6)

Direttiva	Termine di attuazione
78/1035/Cee	1° gennaio 1979
81/933/Cee	31 dicembre 1981
85/576/Cee	30 giugno 1986



Commercio estero

# L'Informatore

gennaio 2007

## Legislazione comunitaria

Allegato II

### Tavola di concordanza

Direttiva 78/1035/Cee

Articolo 1, paragrafo 1  
 Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino  
 Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino  
 Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino  
 Articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dalle parole "50 sigarette"  
 alle parole "50 grammi di tabacco da fumo"  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), primo trattino  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettere c, d) ed e)  
 Articolo 2, paragrafo 2  
 Articolo 2, paragrafo 3  
 Articolo 3  
 Articolo 4, paragrafo 1  
 Articolo 4, paragrafo 2  
 Articolo 4, paragrafo 3  
 Articolo 4, paragrafo 4  
 Articolo 5, paragrafo 1  
 Articolo 5, paragrafo 2  
 —  
 —  
 Articolo 6  
 —  
 —

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1  
 Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)  
 Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)  
 Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)  
 Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)  
  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv)  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)  
 Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)  
 Articolo 2, paragrafo 2  
 —  
 Articolo 3  
 —  
 Articolo 4, paragrafo 1  
 Articolo 4, paragrafo 2  
 Articolo 4, paragrafo 3  
 —  
 Articolo 5  
 Articolo 6  
 Articolo 7  
 Articolo 8  
 Allegato I  
 Allegato II

### Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella nomenclatura disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

### Articolo 6

La direttiva 78/1035/Cee è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato 1, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

### Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio

► **DECISIONE** della Commissione del 12 ottobre 2006. **Modifica, per adeguarlo al processo tecnico, all'allegato della direttiva 2002/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio.**

1. La direttiva 2002/95/Ce dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa.



Commercio estero

# L'Informatore

gennaio 2007

## Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

2. Per taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio deve essere contemplata una deroga a tale divieto, in quanto l'uso di tali sostanze pericolose nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile o perché gli effetti negativi sull'ambiente, la salute o la sicurezza dei consumatori causati dalla loro sostituzione superano verosimilmente i benefici. Le esenzioni elencate nell'allegato alla presente decisione sono autorizzate sulla base dei risultati del riesame condotto dagli esperti tecnici, tenendo conto dei dati comprovati forniti da studi, dalle parti interessate e da altre fonti scientifiche/tecniche. In base a tale riesame si è stabilito che è ancora impossibile, dal punto di vista tecnico o scientifico, eliminare o sostituire le sostanze considerate.

3. Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un'eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/Ce, ciascuna esenzione riportata nell'allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'inclusione di un elemento all'elenco.

5. Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/Ce.

6. Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/Ce, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

7. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

### Articolo 1

L'allegato della direttiva 2002/95/Ce è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

#### Allegato

Nell'allegato della direttiva 2002/95/Ce sono aggiunti i seguenti punti da 21 a 27;

21. Piombo o cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro borosilicato.

22. Piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday (che utilizzano granati di terre rare e ferro) utilizzati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche.

23. Piombo nelle finizioni di componenti "fine pitch", esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore e con telai in lega di NiFe piombo e il piombo nelle finizioni di componenti "fine pitch", esclusi i connettori, con passi di 0,65 mm o inferiore con telai in rame e piombo.

24. Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare.

25. Ossido di piombo negli schermi al plasma (Pdp) e negli

schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays - Sed) utilizzato negli elementi strutturali come lo strato depositato sul substrato anteriore e posteriore in vetro, l'elettrodo comune ("bus electrode"), la banda nera, l'elettrodo di indirizzamento, le costole di separazione, il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l'anello realizzato in pasta vetrificabile, nonché nelle paste per stampa.

26. Ossido di piombo nell'involucro di vetro delle lampade di Wood (Blb).

27. Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB Spl).".

## Modifiche alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

È a disposizione presso la segreteria della Direzione Commercio estero Unione il regolamento (Ce) n. 1549/2006 della Commissione del 17 ottobre 2006 recante modifica dell'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

## Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro da Cina e Ucraina

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1620/2006 della Commissione del 30 ottobre 2006. Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina.**

### 1. Procedura

#### 1.1. Avvio del procedimento

1. Il 4 febbraio 2006 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ("l'avviso di apertura"), l'avvio di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese ("la Rpc") e dell'Ucraina.

2. Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 23 dicembre 2005 da tre produttori comunitari ("i denunziati") che rappresentano una proporzione ragguardevole (oltre il 40%) della produzione comunitaria totale di assi da stiro. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping del prodotto citato e del notevole pregiudizio da esso derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.



**Commercio estero**

**l'Informatore**


gennaio 2007

**Legislazione comunitaria**

### **1.2. Parti interessate e visite di verifica**

3. La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i denunzianti, altri produttori noti nella Comunità, i produttori esportatori della Rpc e dell'Ucraina, gli importatori e i dettaglianti notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori negli Stati Uniti d'America, inizialmente previsto come paese di riferimento, e produttori in altri paesi di riferimento potenziali. Inoltre, la Commissione ha contattato tutti gli altri operatori

comunitari potenzialmente coinvolti nella produzione e/o distribuzione del prodotto in esame o di prodotti simili il cui indirizzo è stato fornito alla Commissione dopo l'avvio del procedimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.



Economico

**L'Informatore**

gennaio 2007

**Economia**

## Indice

### ECONOMIA

- La distribuzione intermedia in Lombardia: vitalità delle microimprese e riorganizzazione delle imprese medie **Pag. 73**

### INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 79**
- Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 80**

**IN PRIMO PIANO**

### La distribuzione intermedia in Lombardia Vitalità

### delle microimprese e riorganizzazione delle imprese medie

La serie storica dell'Osservatorio nazionale del commercio sul settore della distribuzione intermedia contempla ormai tre anni, dal 2002 al 2005, dando la possibilità di andare oltre il periodo intercensuario nell'osservazione della dinamica di questo importante sistema economico.

Trovano conferma le difficoltà dei segmenti di prodotto tradizionali, materie prime agricole, beni di consumo alimentari, abbigliamento, che esprimono un differenziale negativo tra aperture e cessazioni, mentre al contrario continua la crescita dei beni destinati al sistema delle imprese industriali, prodotti intermedi e macchine utensili.

La grande vitalità delle microimprese, che i dati del censimento evidenziano nel boom della classe fino a 2 addetti, è ribadita dall'indicatore dello sviluppo delle imprese individuali che aumentano del 12% nell'arco dei tre anni considerati a fronte di un più modesto 6,7% delle società di capitali. ▼

Nello stesso tempo il successo delle imprese più strutturate, da 20 a 100 addetti, messo in luce dai risultati dell'Osservatorio della distribuzione intermedia dell'Unione Ctsp, è coerente al positivo andamento dell'indicatore delle società di capitale.

Il periodo intercensuario: 1991-2001

Nel 2001 in Lombardia sul totale dell'occupazione i prodotti intermedi e le macchine utensili pesano il 47,5%, i beni di consumo non alimentari incidono per il 34,9%, quelli alimentari di consumo il 10,9% e, quindi, materie prime agricole, animali vivi e altri beni non altrove classificati evidenziano una quota del 6,7%.

Questa vocazione nei confronti dei prodotti destinati all'industria è tipica della nostra Regione e si indebolisce sensibilmente nel quadro nazionale.

Sempre in riferimento al 2001 e all'insieme degli addetti la struttura per classi dimensionali evidenzia una quota del 34% nelle aziende con meno di 10 addetti, del 30,4% nelle aziende da 10 a 49 addetti e del 35,6% nelle aziende con almeno 50 addetti.

Se quindi l'87,2% dell'universo delle imprese lombarde di questo settore è classificato nella soglia al di sotto dei 10 addetti, il reale contributo che questo segmento offre al totale dell'occupazione si ferma al più modesto 34%.

La provincia di Milano pesa il 64,5% a fronte di un modesto 44,9% sul totale delle imprese e del 41,0% sul totale della popolazione.

La ragione di questa concentrazione territoriale del commercio all'ingrosso in provincia di Milano è duplice.

Da un lato la presenza nella metropoli delle società di distribuzione delle grandi imprese straniere e italiane, dall'altro un grande potenziale di domanda, costituito da microimprese del commercio al dettaglio e da consumatori, che ha favorito la diffusione delle microimprese del commercio all'ingrosso.

Nel periodo 1991-2001 in Lombardia diminuisce il presidio d'offerta di beni di consumo alimentari e di materie prime agricole e animali vivi, aumenta più della media il numero delle imprese e degli addetti nei settori dei prodotti intermedi e delle macchine utensili, regge il comparto dei beni di consumo non alimentari, ma al suo interno gli andamenti sono differenziati: bene elettrodomestici, cosmetici, farmaceutici, male tessile abbigliamento e calzature.


In relazione alla struttura per classi di addetti gli anni '90 vedono un balzo in avanti delle microimprese fino a due addetti che aumentano la loro quota dal 42,7% al 54,4%, fenomeno in gran parte correlato alla crescente penetrazione di prodotti stranieri provenienti dalle economie emergenti dell'Asia che trovano nel canale dell'ingrosso una delle più facili vie di sbocco.

Nel periodo 1991-2001 in Lombardia la dinamica per classi di addetti del numero delle imprese rivela che le imprese da 3 a 9 addetti sperimentano una flessione del 9%, quelle da 10 a 19 addetti diminuiscono del 3,8%, da 20 a 49 addetti del 2,3%, mentre aumentano le aziende con almeno 50 addetti.

Il periodo 2002-2005

Nella prima parte l'attenzione è stata rivolta alle imprese, utilizzando i dati dei censimenti Istat, mentre nella seconda parte l'attenzione è diretta agli esercizi, che l'Osservatorio nazionale del commercio presso il ministero delle Attività produttive

**ECONOMICO**



**Economico**

**L'Informatore**

gennaio 2007

**Economia**

**STRUTTURA DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ECONOMICA: IMPRESE E ADDETTI**

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ECONOMICA	1991 NUMERO IMPRESE quote %	2001 NUMERO IMPRESE quote %	1991 NUMERO IMPRESE	2001 NUMERO IMPRESE	DELTA ASSOLUTI	DELTA %
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	6,6	4,4	1.804	1.411	-393	-21,8
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco	17,0	13,4	4.640	4.273	-367	-7,9
Commercio all'ingrosso di prodotti tessili	4,8	4,0	1.299	1.275	-24	-1,8
Commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature	7,0	5,9	1.922	1.900	-22	-1,1
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori	5,5	6,5	1.508	2.068	560	37,1
Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro ecc.	2,5	1,7	682	550	-132	-19,4
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	1,6	1,8	431	562	131	30,4
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e medicali	2,9	3,0	788	968	180	22,8
Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico	10,9	13,8	2.987	4.423	1.436	48,1
Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi	25,1	25,4	6.868	8.127	1.259	18,3
Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature	14,2	15,6	3.885	4.999	1.114	28,7
Commercio all'ingrosso di altri prodotti	1,9	4,5	527	1.434	907	172,1
<b>Totale Attivita' del Commercio all'ingrosso</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>27.341</b>	<b>31.990</b>	<b>4.649</b>	<b>17,0</b>

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ECONOMICA	1991 ADDETTI ALLE IMPRESE quote %	2001 ADDETTI ALLE IMPRESE quote %	1991 ADDETTI ALLE IMPRESE	2001 ADDETTI ALLE IMPRESE	DELTA ASSOLUTI	DELTA %
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	3,1	2,1	6.040	4.565	-1.475	-24,4
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco	14,4	10,9	27.729	23.697	-4.032	-14,5
Commercio all'ingrosso di prodotti tessili	4,0	2,8	7.752	6.095	-1.657	-21,4
Commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature	4,8	3,6	9.341	7.863	-1.478	-15,8
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori	7,8	8,7	15.121	19.093	3.972	26,3
Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro ecc.	2,0	1,4	3.842	2.992	-850	-22,1
Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	1,6	1,7	3.109	3.643	534	17,2
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e medicali	5,0	7,0	9.705	15.331	5.626	58,0
Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico	10,7	9,7	20.685	21.126	441	2,1
Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi	22,9	23,3	44.246	50.968	6.722	15,2
Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature	19,3	24,2	37.211	52.821	15.610	41,9
Commercio all'ingrosso di altri prodotti	4,2	4,6	8.038	10.095	2.057	25,6
<b>Totale Attivita' del Commercio all'ingrosso</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>192.819</b>	<b>218.289</b>	<b>25.470</b>	<b>13,2</b>

rileva per regione e nell'ambito di sei segmenti di attività, corrispondenti alla classificazione Ateco a tre cifre.

Nella serie storica 2002-2005 non si dispone invece del dato sul numero di addetti.

In relazione alla forma societaria il confronto Italia-Lombardia mette in evidenza che

Le società di capitale nella nostra regione pesano il 49,9% a fronte del 39,0% in Italia.

Le società di persone si attestano su la soglia del 20,7% in Lombardia, del 22,7% in Italia.


Lo scarto si manifesta maggiormente nella quota delle impre-

se individuali: 27,5% in Lombardia, 36,5% in Italia.

L'andamento degli ultimi tre anni rivela in entrambe le aree la sensibile crescita delle imprese individuali, l'aumento più contenuto delle società di capitale, la flessione delle società di persone.

A livello di settori economici il confronto tra Italia e Lombardia mette in luce sensibili differenze nell'articolazione del numero d'esercizi.

In Italia è maggiore il peso dei beni alimentari e delle materie prime agricole e animali vivi, 26,1% contro il 13,3% della Lombardia, mentre è inferiore quello dei beni intermedi e delle macchine utensili, 33,5% contro il 43,7%.



**Economico**

**l'Informatore**

gennaio 2007

**Economia**

**STRUTTURA DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO PER CLASSI DI ADDETTI: IMPRESE E ADDETTI**

CLASSE ADDETTI	1991 NUMERO IMPRESE quote %	2001 NUMERO IMPRESE quote %	1991 NUMERO IMPRESE	2001 NUMERO IMPRESE	DELTA ASSOLUTI	DELTA %
1-2	42,7	54,4	11.661	17.417	5.756	49,4
3-9	42,2	32,8	11.532	10.492	-1.040	-9,0
10-19	9,7	8,0	2.644	2.544	-100	-3,8
20-49	4,1	3,4	1.120	1.094	-26	-2,3
50-99	0,8	0,8	232	254	22	9,5
100+	0,6	0,6	152	189	37	24,3
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>27.341</b>	<b>31.990</b>	<b>4.649</b>	<b>17,0</b>

CLASSE ADDETTI	1991 ADDETTI ALLE IMPRESE quote %	2001 ADDETTI ALLE IMPRESE quote %	1991 ADDETTI ALLE IMPRESE	2001 ADDETTI ALLE IMPRESE	DELTA ASSOLUTI	DELTA %
1-2	8,7	10,7	16.814	23.376	6.562	39,0
3-9	29,4	23,3	56.645	50.864	-5.781	-10,2
10-19	18,1	15,4	34.935	33.613	-1.322	-3,8
20-49	17,0	15,0	32.830	32.683	-147	-0,4
50-99	8,4	7,8	16.141	17.044	903	5,6
100+	18,4	27,8	35.454	60.709	25.255	71,2
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>192.819</b>	<b>218.289</b>	<b>25.470</b>	<b>13,2</b>

Più ridotte le distanze nel peso del settore beni di consumo non alimentari: 36,9% in Italia, 39,6% in Lombardia.

La dinamica per settore economico nella nostra Regione conferma il trend decennale del periodo intercensuario:


Diminuisce il numero di esercizi nel commercio di beni di consumo alimentari e di materie prime agricole e animali vivi. Il

delta percentuale negativo è più elevato in valore assoluto nella nostra regione rispetto al quadro nazionale.

Aumenta sensibilmente, + 10,8% il numero di esercizi specializzati nel commercio di macchine utensili.

È rilevante la crescita dei beni di consumo non alimentari e dei prodotti intermedi: rispettivamente +6,8% e + 6,7%.

**ECONOMICO**



**Economico**

**l'Informatore**


gennaio 2007

**Economia**

**STRUTTURA DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO PER PROVINCIA : IMPRESE E ADDETTI**

PROVINCE LOMBARDE	1991 NUMERO IMPRESE quote %	2001 NUMERO IMPRESE quote %	1991 NUMERO IMPRESE	2001 NUMERO IMPRESE	DELTA ASSOLUTI	DELTA %
VARESE	7,7	7,1	2.105	2.263	158	7,5
COMO	5,8	5,2	1.591	1.661	70	4,4
SONDRIO	1,2	1,0	334	308	-26	-7,8
MILANO	46,7	50,3	12.755	16.091	3.336	26,2
BERGAMO	8,5	8,6	2.316	2.763	447	19,3
BRESCIA	12,0	12,2	3.274	3.903	629	19,2
PAVIA	5,0	4,5	1.361	1.434	73	5,4
CREMONA	3,7	3,0	1.025	950	-75	-7,3
MANTOVA	4,7	4,0	1.291	1.272	-19	-1,5
LECCO	3,3	2,8	894	892	-2	-0,2
LODI	1,4	1,4	395	453	58	14,7
<b>TOTALE REGIONE LOMBARDIA</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>27.341</b>	<b>31.990</b>	<b>4.649</b>	<b>17,0</b>

PROVINCE LOMBARDE	1991 NUMERO IMPRESE quote %	2001 NUMERO IMPRESE quote %	1991 NUMERO IMPRESE	2001 NUMERO IMPRESE	DELTA ASSOLUTI	DELTA %
VARESE	6,3	5,4	12.110	11.892	-218	-1,8
COMO	4,8	4,9	9.234	10.694	1.460	15,8
SONDRIO	0,8	0,6	1.447	1.334	-113	-7,8
MILANO	62,2	64,5	119.925	140.841	20.916	17,4
BERGAMO	6,4	6,4	12.381	14.041	1.660	13,4
BRESCIA	8,2	8,2	15.742	17.977	2.235	14,2
PAVIA	2,9	2,8	5.668	6.005	337	5,9
CREMONA	2,3	1,9	4.342	4.086	-256	-5,9
MANTOVA	2,8	2,4	5.431	5.206	-225	-4,1
LECCO	2,5	2,0	4.741	4.316	-425	-9,0
LODI	0,9	0,9	1.798	1.897	99	5,5
<b>TOTALE REGIONE LOMBARDIA</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>192.819</b>	<b>218.289</b>	<b>25.470</b>	<b>13,2</b>



**Economico**

**l'Informatore**

gennaio 2007

**Economia**


**ECONOMICO**

**ESERCIZI COMMERCIO ALL'INGROSSO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ECONOMICA LOMBARDIA**

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ECONOMICA	2002 NUMERO ESERCIZI	2003 NUMERO ESERCIZI	2004 NUMERO ESERCIZI	2005 NUMERO ESERCIZI
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	1.602	1.577	1.569	1.519
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco	4.983	4.980	4.969	4.868
Commercio all'ingrosso di altri prodotti di consumo	15.568	15.788	16.297	16.624
Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi	9.187	9.321	9.663	9.805
Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature	6.742	6.933	7.270	7.472
Commercio all'ingrosso di altri prodotti	1.618	1.649	1.726	1.706
<b>TOTALE</b>	<b>39.700</b>	<b>40.248</b>	<b>41.494</b>	<b>41.994</b>

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ECONOMICA	2002 NUMERO ESERCIZI	2003 NUMERO ESERCIZI	2004 NUMERO ESERCIZI	2005 NUMERO ESERCIZI
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	4,0	3,9	3,8	3,6
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco	12,6	12,4	12,0	11,6
Commercio all'ingrosso di altri prodotti di consumo	39,2	39,2	39,3	39,6
Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi	23,1	23,2	23,3	23,3
Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature	17,0	17,2	17,5	17,8
Commercio all'ingrosso di altri prodotti	4,1	4,1	4,2	4,1
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ECONOMICA	DELTA 2002 2003	DELTA 2003 2004	DELTA 2004 2005	DELTA 2002 2005
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	-1,6	-0,5	-3,2	-5,2
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco	-0,1	-0,2	-2,0	-2,3
Commercio all'ingrosso di altri prodotti di consumo	1,4	3,2	2,0	6,8
Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi	1,5	3,7	1,5	6,7
Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature	2,8	4,9	2,8	10,8
Commercio all'ingrosso di altri prodotti	1,9	4,7	-1,2	5,4
<b>TOTALE</b>	<b>1,4</b>	<b>3,1</b>	<b>1,2</b>	<b>5,8</b>



Economico

# L'Informatore

gennaio 2007

Indicatori statistici

ECONOMICO

## Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT EIT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28



Economico

# 'Informatore

gennaio 2007  
**Indicatori statistici**

## INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese		Grandi imprese			Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2003</b>						
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
<b>2004</b>						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
<b>2005</b>						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
<b>2006</b>						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9